

387.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Approvazione in Commissione) . . .	22725	BIAGIONI, <i>Relatore</i>	22747, 22755
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	22725	BRINI	22754
(Autorizzazione di relazione orale) . .	22719	CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigia- nato</i>	22747, 22757
(Trasmissioni dal Senato)	22719	SERVELLO	22747
Disegno di legge (Discussione):		Proposte di legge (Discussione):	
Modifiche alla disciplina del fondo spe- ciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698)	22719	(Annunzio)	22719, 22758
PRESIDENTE	22719	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	22725
BOFFARDI INES, <i>Relatore</i>	22719, 22723	Proposte di legge (Discussione):	
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	22721, 22724	TRUZZI: Norme in materia di contratti agrari (<i>urgenza</i>) (3291);	
CONCAS	22723	TASSI ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fon- di rustici (3301);	
NOBERASCO	22721	BARDELLI ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (3302);	
Disegno di legge (Discussione):		VINEIS ed altri: Estensione di al- cune norme sulle controversie indivi- duali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializ- zate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in ma- teria agraria (3316)	22725
Integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e succes- sive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie im- prese industriali in difficoltà econo- miche e finanziarie (3784)	22747	PRESIDENTE	22725
PRESIDENTE	22747		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

	PAG.		PAG.
CIAFFI, <i>Relatore</i>	22743	VINEIS	22736
ESPOSTO	22729	ZURLO, <i>Relatore</i>	22726, 22745, 22746
FELICI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	22729, 22745	Interrogazioni (Annunzio)	22757
RICCIO PIETRO	22739	Risoluzione (Annunzio)	22757
SPONZIELLO	22741	Ordine del giorno della prossima seduta	22758

La seduta comincia alle 17.

GIRARDIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, protocolli e atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1974 » (*approvato da quel consesso*) (3878);

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966 » (*approvato da quel consesso*) (3879);

« Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando » (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (3880);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 » (*approvato da quel consesso*) (3881).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARDELLI ed altri: « Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura » (3876);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Modificazione alla legge 4 maggio 1967, n. 580, " Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari " » (3877).

Saranno stampate e distribuite.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La V Commissione permanente (Bilancio) nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

« Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni » (3782).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento. Ricordo che nella seduta del 25 giugno scorso, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ines Boffardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento sottoposto al nostro esame è diretto a modificare la legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente norme in

materia di trattamento di previdenza a carico del Fondo speciale per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, allo scopo di eliminare talune situazioni che in certi casi possono dar luogo ad una disparità di trattamento con notevoli danni per gli interessati.

Al fine di meglio inquadrare il problema posto con il disegno di legge in questione, mi sia consentito richiamare in maniera sintetica alcuni aspetti della disciplina di cui alla citata legge del 1971. Tale legge, agli articoli 3 e 4, prevede la possibilità di conteggiare, ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo speciale di previdenza lavoratori elettrici, taluni periodi di contribuzione, nell'intento di assicurare al lavoratore iscritto al fondo di categoria un trattamento unico, evitando così una dispersione di periodi contributivi che altrimenti resterebbero privi di effetto o che, nella migliore delle ipotesi, darebbero luogo a prestazioni di modestissima entità.

La legge, per quanto riguarda i periodi di contribuzione della assicurazione generale obbligatoria, ha previsto due soluzioni rispettivamente per i periodi contributivi che abbiano dato luogo alla liquidazione della pensione di invalidità e per quelli che abbiano determinato la liquidazione della pensione di vecchiaia. In particolare, per i pensionati di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, assunti al lavoro alle dipendenze di aziende elettriche, è prevista l'obbligatorietà della ricostituzione della posizione assicurativa nel Fondo speciale di previdenza, col conseguente trasferimento al Fondo stesso dei contributi e con la conseguente restituzione da parte degli interessati dei ratei di pensione percepiti. Per i pensionati di vecchiaia, invece, la ricostituzione della posizione assicurativa del Fondo è demandata alla volontà degli interessati, i quali, pertanto, possono esaminare la convenienza o meno al trasferimento dei contributi dall'una o dall'altra gestione. Questa particolare soluzione, a favore dei pensionati di vecchiaia, è stata adottata a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato nel corso dell'esame in seno alla Commissione del Senato al disegno di legge divenuto poi la legge n. 1079 del 1971. A questo riguardo, ritengo opportuno far presente che l'anzidetto disegno di legge, per quanto concerne i pensionati di vecchiaia, escludeva il trasferimento dei contributi al Fondo speciale di previdenza per i lavoratori elettrici, ritenendosi evidentemente di scarsa utilità tale trasferimento, atteso che,

trattandosi di lavoratori in età avanzata, nella generalità dei casi non si sarebbe determinata una rilevante contribuzione nel fondo di categoria, e quindi non vi sarebbe stata convenienza — sempre con riferimento alla generalità dei casi — al trasferimento dei contributi.

Per i pensionati di invalidità, la situazione prevista dal testo originario del provvedimento governativo è invece rimasta immutata, con conseguente obbligatorio trasferimento dei contributi dell'assicurazione generale al Fondo speciale di previdenza, in relazione alla presumibile maggiore contribuzione al Fondo medesimo ed alla possibilità di ottenere, quindi, un unico e più vantaggioso trattamento pensionistico.

In sostanza, signor Presidente, onorevoli colleghi, partendo dal presupposto che, per i pensionati di vecchiaia assunti alle dipendenze di aziende elettriche, il periodo di contribuzione al fondo di categoria sarebbe stato estremamente limitato, era stato previsto il mantenimento del trattamento pensionistico, a carico dell'assicurazione generale, fruito dagli interessati, con la possibilità della liquidazione di un supplemento del trattamento stesso alla cessazione dell'attività lavorativa, in relazione ai contributi versati ai fondi di previdenza per i lavoratori elettrici.

Per i pensionati di invalidità, nella presunzione che il periodo di contribuzione al fondo sarebbe stato più consistente, è stata prevista invece l'unificazione del trattamento pensionistico in quest'ultimo fondo. Le due diverse soluzioni erano rivolte ad assicurare, nella generalità dei casi, il miglior trattamento pensionistico.

Per altro, come fu rilevato nel corso del dibattito svoltosi presso la XI Commissione del Senato sul disegno di legge poi divenuto legge n. 1079 del 1971, non poteva escludersi la possibilità che, in qualche caso, le soluzioni previste dal disegno di legge avrebbero dato luogo ad un trattamento pensionistico inferiore. Pertanto, come ho già detto, fu presentato un emendamento allo scopo di prevedere la possibilità di optare tra l'uno e l'altro trattamento.

L'emendamento, a suo tempo approvato, si limitava però a prendere in considerazione soltanto i pensionati di vecchiaia, e non anche quelli di invalidità. La pratica applicazione della nuova disciplina, poi, ha dimostrato che, in alcuni casi, per il pensionato di invalidità iscritto al Fondo speciale di previdenza, può risultare più conveniente la con-

servazione del trattamento fruito, senza cumulare i periodi di iscrizione ai fondi di previdenza per i lavoratori elettrici con quelli che abbiano dato luogo a tale pensione di invalidità.

In relazione a ciò, appare preferibile demandare alla valutazione dei singoli interessati la decisione sul trasferimento o meno dei contributi, così come previsto per i pensionati di vecchiaia.

Riassumendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, per i pensionati di vecchiaia non si rivela conveniente, in linea di massima, il cumulo presso il fondo speciale dei periodi di contribuzione, salvo particolari casi in cui sussiste la possibilità di ottenere un miglior trattamento con il cumulo medesimo; mentre, per i pensionati di invalidità, si determina in linea di massima il fenomeno opposto, vale a dire la convenienza alla ricongiunzione nel fondo speciale dei periodi assicurativi, non escludendo la possibilità di ottenere un trattamento migliore, ferme restando le due posizioni assicurative. In presenza di quest'ultima possibilità, ci sembra necessario evitare, per i pensionati di invalidità, l'automatica unificazione dei periodi assicurativi prevista dalla legge n. 1079 del 1971, e demandare agli assicurati la valutazione delle singole posizioni, ai fini dell'opzione per l'una o l'altra soluzione. Con l'approvazione del provvedimento in esame, pertanto, entrambe le categorie di pensionati vengono poste sullo stesso piano, compiendo così un'opera di giustizia.

È opportuno rilevare, a questo proposito, che la possibilità di optare per l'una o per l'altra soluzione non costituisce un contrasto con gli indirizzi a cui tende la legislazione attuale, al fine di attuare il trattamento unico di pensione, tanto atteso. Infatti, nella disciplina introdotta con la citata legge del 1971 sul fondo di previdenza dei lavoratori elettrici è emerso l'indizio di convogliare, come si è visto, in un'unica gestione i vari periodi di contribuzione. La possibilità prevista con il provvedimento in esame di demandare alla valutazione degli interessati l'eventuale ricongiungimento delle posizioni assicurative dev'essere interpretata nel senso che l'unicità delle posizioni è attuata tenendo presente l'esigenza di non danneggiare i lavoratori interessati.

Stando così le cose, la modifica proposta con l'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando merita di essere accolta.

L'altra modifica prevista dal provvedimento riguarda la norma della legge del 1971 che disciplina la posizione degli iscritti al fondo di previdenza per i lavoratori elettrici che siano inquadrati nella qualifica di dirigente.

Come è noto, in base a tale norma, per gli iscritti al Fondo che sono nominati dirigenti, sorge l'obbligo di iscrizione all'INPDAI ed essi possono mantenere nel Fondo stesso i contributi accreditati a loro favore fino al momento della nomina a dirigente per aver diritto, al raggiungimento dei prescritti requisiti, alla liquidazione della pensione relativamente a tali contributi.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame è apparso opportuno estendere la suddetta facoltà prevista per i dirigenti anche a coloro per i quali viene meno l'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza per i lavoratori elettrici per motivi diversi.

A conclusione di questa relazione, auspicando che il presente disegno di legge sia favorevolmente accolto dalla Camera, non può non essere sottolineata la necessità di una sollecita definizione del problema della pensione unica. La soluzione di tale problema si rivela ormai indilazionabile, anche al fine di evitare di dover intervenire di volta in volta con provvedimenti parziali e settoriali per eliminare situazioni di disparità che esistono e che non sono pienamente giustificate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Noberasco. Ne ha facoltà.

NOBERASCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che concordiamo con il disegno di legge che il Governo ha presentato un anno e mezzo fa, e pertanto non abbiamo emendamenti da proporre.

Si tratta infatti di rendere uniformi dei trattamenti che si riferiscono a situazioni uguali che invece hanno ricevuto una disciplina diversa dagli articoli 3 e 17 della legge n. 1079 del 1971, la quale riguarda la modifica del Fondo di previdenza dei dipendenti dell'ENEL. Appunto per i contributi versati al Fondo generale, si attri-

buisce la facoltà di scegliere se cumularli o meno con quelli successivamente versati al Fondo speciale, ove si tratti di domanda di pensione per vecchiaia; se invece la domanda si riferisce alla pensione di invalidità non si dà luogo, in base a quella legge, ad opzione, ma si fa obbligo di conferire al Fondo speciale i contributi già versati.

Non voglio ora addentrarmi nelle considerazioni particolari che hanno potuto indurre a questa discriminazione: probabilmente saranno state compiute delle valutazioni in merito alle pensioni di invalidità, che sarebbero in Italia pensioni facili. Non voglio, ripeto, aprire questa questione, credo però che sia opera di equità lasciare alla valutazione dell'interessato l'opportunità di cumulare o meno i contributi versati nell'uno o nell'altro fondo, sia che si tratti di pensione di vecchiaia, sia che si tratti di pensione di invalidità. Penso tuttavia che nasca una questione di una certa delicatezza che dovremmo, probabilmente, con interpretazione autentica, precisare anche per quanto riguarda le altre pensioni di invalidità. È evidente che l'attuale testo normativo, proposto dal Governo, consente all'interessato di ricostituirsi la propria posizione nel Fondo generale per quanto attiene ai contributi versati, pur godendo di pensione di invalidità. Nel frattempo, però, si è modificato il criterio di attribuzione della pensione di invalidità con l'entrata in vigore della legge n. 160 del 20 giugno di quest'anno, la quale stabilisce aver diritto a pensione di invalidità non colui che ha il 50 per cento di diminuzione di capacità di guadagno, ma chi ha i due terzi.

È evidente che, ricostituendo la posizione assicurativa nel Fondo generale — posizione preesistente all'entrata in vigore dell'articolo 24 della legge citata —, anche a colui il quale ha una invalidità del 50 per cento compete la pensione, in quanto il nuovo criterio si applica solo per le domande di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della legge n. 160. Si tratta di una cosa ovvia, ma ho creduto opportuno ribadirla.

Siamo d'accordo anche con la modifica che viene introdotta con l'articolo 2 perché, come è stato ricordato da parte del relatore, vi era un difforme trattamento quando l'assicurato lasciava il fondo speciale per passare ad altro fondo (quello dell'INPDAI), diventando dirigente di azienda industriale. In questo caso, conservava i diritti matu-

rati presso il Fondo e alla liquidazione dal Fondo speciale stesso a seconda della paga e della qualifica che aveva al momento del passaggio alla categoria dei dirigenti. È ovvio che lo stesso trattamento deve essere concesso all'assicurato che passa ad una diversa posizione anche se non diventa dirigente. A ciò provvede appunto l'articolo 2.

Siamo, quindi, perfettamente d'accordo anche con questo concetto, ma approfittiamo dell'occasione per sollevare una questione di ordine generale nei confronti del Governo e della maggioranza. È ormai quasi un anno che è all'ordine del giorno di questa Assemblea un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. A questo disegno di legge sono abbinate ben 42 proposte di iniziativa parlamentare.

Si tratta di un timido inizio, onorevole sottosegretario, di una riforma che deve portare alla unificazione del sistema previdenziale italiano, ma questo timido inizio ha trovato però in quest'aula una caparbia opposizione, un ostruzionismo da parte della destra anticostituzionale, e da allora la maggioranza non ha avuto né la capacità, né la forza, né la volontà di imporre un progetto di legge da essa stessa proposta. Il progetto di legge in questione si trova tuttora iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno, ed il discorso su di esso deve essere ripreso. Dico ciò con particolare energia, perché fra le altre proposte di legge in materia vi sono anche quelle del gruppo comunista: la n. 26 di cui è primo firmatario l'onorevole Longo, per la riforma generale del sistema previdenziale, sulla cui linea rinnovatrice si muove anche la n. 2130 di cui è primo firmatario il collega Gramegna con la quale si auspica e si chiede la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi.

Ci auguriamo che il nuovo clima in cui vive il paese dopo il voto del 15 giugno possa essere di sprone alla ripresa di questo discorso, e ce lo auguriamo non solo perché è indispensabile, onorevole rappresentante del Governo, portare avanti questa riforma, ma anche perché ritengo che ognuno di noi si renda conto che l'Assemblea è stata chiamata a discutere e ad approvare una leggina — sia pure giusta — che interessa una parte assolutamente marginale dei lavoratori italiani. Se noi avessimo un sistema pensionistico unificato, ritengo che non dovremmo scomodare le supreme Assemblee legislative del nostro paese per

provvedimenti di questa natura. Snelliremmo, cioè, il lavoro delle Camere legislative dall'impaccio della farragine delle cosiddette leggine particolari, garantiremmo alla nostra Assemblea un funzionamento ben più snello ed adeguato all'esigenza di riforma generale di cui abbisogna il nostro paese, garantiremmo quindi meglio al nostro Parlamento la sua funzione di guida e daremmo contemporaneamente al nostro paese la possibilità di andare avanti sulla strada di uno sviluppo democratico e civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corti. Poiché non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Concas. Ne ha facoltà.

CONCAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo, anche perché dopo l'ampia e dettagliata relazione fatta dalla onorevole Ines Boffardi ben poco resta da dire, soprattutto tenendo conto del fatto che il disegno di legge al nostro esame non merita, sotto un certo aspetto, un'ampia trattazione.

La materia è più che nota, è conosciuta, e in sede di Commissione se n'è discusso ampiamente.

Questo disegno di legge tende a porre riparo alla disparità di trattamento che si era verificata a seguito dell'applicazione della legge n. 1079 del 1971, a danno di alcune categorie di pensionati del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

In altre parole, il disegno di legge intende sanare una palese ingiustizia che non poteva assolutamente essere ulteriormente perpetuata. D'altronde, i benefici che sono concessi, trovando a loro volta adeguata copertura nella disponibilità dei singoli fondi, non possono essere negati, anche — è bene qui sottolinearlo — se il presente provvedimento migliora ulteriormente il trattamento pensionistico di una categoria già privilegiata rispetto ad altre, mentre sono tuttora da risolvere ben altri e più pressanti problemi in materia pensionistica, che interessano una larghissima parte di cittadini italiani.

È un rilievo che in questa sede va fatto, e ci troviamo ancora dinanzi ad un provvedimento frammentario, a un provvedimento di sanatoria, mentre sarebbe indispensabile, sarebbe più che urgente e ne-

cessario porre termine ad un modo di legiferare limitato a correttivi, per arrivare ad una disciplina generale ed uniforme dei fondi speciali di previdenza e — è questo l'auspicio e l'impegno che noi socialisti poniamo in questo momento — più in generale e al più presto ad una riforma organica del sistema previdenziale per tutto il settore.

Detto questo, credo non si possa aggiungere altro se non che oggi, di fronte a questo disegno di legge, non si può che esprimere voto favorevole. Del resto anche in sede di Commissione è stato già preannunciato da parte di tutti i gruppi il voto favorevole, quanto meno perché questo disegno di legge tende all'unificazione dei fondi di previdenza dei lavoratori elettrici — sia pure di una sola categoria — e rappresenta comunque un primo passo verso un processo più ampio di unificazione di tutti i fondi di previdenza.

È questa la ragione per la quale il gruppo socialista darà senz'altro il suo voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ines Boffardi.

BOFFARDI INES, Relatore. Poche parole, signor Presidente. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Noberasco: mi sembra ovvio che quanto egli ha detto relativamente al riconoscimento della pensione di invalidità debba essere tenuto del dovuto conto.

Vorrei anch'io sottolineare, come ho già fatto del resto nel corso della mia relazione introduttiva, l'urgenza di considerare ed esaminare il disegno di legge governativo e le concorrenti proposte di legge presentate dai vari gruppi per la ristrutturazione dell'INPS e per l'introduzione della pensione unica. Onorevole sottosegretario, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi per tutti i lavoratori, per tutti i pensionati è una questione che ha suscitato una viva attesa, alla quale non dobbiamo rimanere insensibili. È un'opera di giustizia: i colleghi hanno ragione ricordando che stiamo trattando un problema settoriale, che concerne una sola categoria, mentre dobbiamo tener presente anche tutte le altre categorie e tutti gli altri lavoratori. Mi auguro, dun-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

que, che il disegno di legge di riforma dell'INPS possa essere al più presto esaminato ed approvato da questa Assemblea.

Dal momento che ho preso la parola in questa materia tanto importante e delicata nella vita del nostro paese, in una materia che interessa tanti lavoratori, mi sia concesso, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ricordare la necessità di accelerare l'iter parlamentare di tale disegno di legge. Dico questo perché ogni giorno riceviamo richieste di persone che vanno in pensione e che devono aspettare anche tre o quattro anni prima di ricevere quanto loro spetta. Se la pensione non serve alla loro sussistenza, perché essi hanno altre possibilità, il problema è meno grave; ma, in generale, si tratta di persone che devono vivere con la pensione cui hanno diritto. Quindi, mi sembra necessario provvedere al più presto. C'è effettivamente, onorevole sottosegretario, qualche cosa che non funziona. Facciamo in modo che, quando un lavoratore va in pensione, egli possa al più presto percepire quanto gli è dovuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola molto brevemente per ringraziare innanzitutto l'onorevole Ines Boffardi per la completa ed esauriente relazione che ha reso sul disegno di legge all'esame di questa Assemblea. Desidero anche ringraziare i colleghi Noberasco e Concas che sono intervenuti apportando il loro costruttivo contributo. Non mi dilungherò ovviamente nell'illustrazione del provvedimento, poiché ciò è già stato fatto ampiamente e con completezza dall'onorevole relatore. Mi limiterò solamente a ricordare in questa occasione che si tratta di alcune norme dirette ad eliminare una sperequazione che si è determinata all'interno della particolare disciplina previdenziale del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento opportuno ed anche vivamente atteso dalla categoria e pertanto confido che questa Assemblea voglia rapidamente approvarlo.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge, identici nei testi

della Commissione e del Governo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

GIRARDIN, Segretario, legge:

ART. 1.

« La facoltà di cui al primo comma, punto 2), dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione stessa.

I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo ».

(È approvato).

ART. 2.

« A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3822) con l'assorbimento della proposta di legge LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere-officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costruzione del cantiere-officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211) la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato per consentire l'accesso a Bari della ferrovia Bari-Barletta » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2510), con modificazioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

RENDE: « Proroga degli articoli 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardanti l'inquadramento nei ruoli dirigenziali e la promozione a direttore di divisione » (3743) (con parere della V Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 » (approvato dal Senato) (3843) (con parere della IV Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

ALESSANDRINI ed altri: « Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese » (3816) (con parere della V, della VI e della XII Commissione);

Senatori CARRARO e FOLLIERI: « Disciplina del condominio in fase di attuazione » (approvato dal Senato) (3841) (con parere della VI Commissione);

alla XII Commissione (Industria):

COSTAMAGNA: « Disciplina dei mercati all'ingrosso » (3801) (con parere della I, della II, della IV, della V, della X, della XI e della XIV Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

Senatori TAMBRONI ARMAROLI ed altri: « Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (approvato dal Senato) (3842) (con parere della V e della XII Commissione);

alle Commissioni riunite III (Esteri) e VIII (Istruzione):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea » (approvato dal Senato) (3861) (con parere della V Commissione).

Discussione delle proposte di legge: Truzzi: Norme in materia di contratti agrari (urgenza) (3291); **Tassi** ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici (3301); **Bardelli** ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (3302); **Vineis** ed altri: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria (3316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: Norme in ma-

teria di contratti agrari; Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto e Borromeo D'Adda: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici; Bardelli, Macaluso Emanuele, Giannini, Pegoraro, Esposto, Di Marino, Bonifazi, Scutari, Marras, Riga Grazia, Mirate, Valori e Talassi Giorgi Renata: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti; Vineis, Ferri Mario, Salvatore, Strazzi e Fagone: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria.

Ricordo che nella seduta del 26 giugno la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole Zurlo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZURLO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento in materia di contratti agrari oggi all'esame di questa Assemblea ha ottenuto l'approvazione, con larghissimo margine di voti favorevoli, della Commissione agricoltura. La Commissione, riunita in sede referente, ha formulato un ponderato testo legislativo derivante dalla valutazione comparata e dall'unificazione di quattro proposte di legge presentate nel dicembre dello scorso anno. La prima di tali proposte, la n. 3291, fu di iniziativa del collega Truzzi; ad essa seguirono le proposte nn. 3301, 3302 e 3316, rispettivamente di iniziativa dell'onorevole Tassi ed altri, dell'onorevole Bardelli ed altri, e dell'onorevole Vineis ed altri.

Sottolineo l'ampio consenso assicurato al testo unificato della XI Commissione perché mi pare sia già esso una manifestazione eloquente della positiva valutazione dei fini essenziali che il provvedimento si propone e della notevole rilevanza sociale che largamente ad esso si attribuisce. Siamo, infatti, in presenza di un testo legislativo che ha come suo primo e fondamentale obiettivo quello di garantire all'affittuario coltivatore diretto sufficiente stabilità sul fondo che conduce. Ove poi si tenga conto dell'orientamento verso la tra-

sformazione dei contratti associativi in contratti di affitto, appare evidente che la prospettiva di una durata sufficientemente lunga della conduzione investe tutte le categorie coltivatrici. Siamo nell'alveo di una legislazione tendente a proteggere e consolidare l'impresa ed il lavoro, prescindendo dal fatto di non operare su terra propria. Infatti, una politica agricola che tuteli in ogni caso la proprietà e non abbia preminente considerazione delle esigenze di chi in concreto si occupa di agricoltura e fa fruttificare personalmente la terra è una politica fuori della nostra visione di fondo dei problemi agricoli ed in contrasto con l'indirizzo legislativo perseguito in questi anni in sintonia con il dettato costituzionale.

Favorire una maggiore stabilità dell'imprenditore diretto-coltivatore sulla terra è in vario modo la finalità perseguita in tutti gli interventi pubblici più salienti di questo trentennio di politica democratica dell'agricoltura. Limitando il discorso alla legislazione in materia di contratti agrari, non vi è provvedimento che non sia stato diretto a garantire la permanenza del contadino concessionario sul fondo, senza per altro mai con ciò pervenire a forme di spoliazione del diritto di proprietà. Pur cercando di trovare il giusto punto di equilibrio tra il prezzo e l'uso della terra e la equa remunerazione del lavoro contadino e dei capitali di esercizio, si è ritenuto di essere nel giusto legiferando secondo una tendenza che privilegiava la sicurezza del lavoro rispetto al sostegno della rendita fondiaria. Mi riferisco qui, in particolare, alla innovatrice legge n. 11 del 1971 in materia di affitto che, pur dopo le modifiche apportate con la legge n. 814 del 1973, rese necessarie dalla decisione della Corte costituzionale, ha incoraggiato la permanenza degli affittuari-coltivatori nelle campagne.

Nel testo oggi al nostro esame la questione della stabilità nella conduzione è esplicitamente affrontata e risolta con la determinazione di una durata minima del contratto di affitto a coltivatore diretto pari a 18 anni e decorrente dalla entrata in vigore di questa legge, anche per i contratti che sono in corso. Si potrà obiettare che, durando il regime di proroga dei contratti, la stabilità poteva considerarsi acquisita ugualmente; ma è noto che la proroga, stabilita per le ragioni sociali che conosciamo, per la prima volta con un decreto del

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

1947, e poi rinnovata periodicamente con una lunga serie di provvedimenti legislativi, aveva — e non poteva non avere — un carattere temporaneo. Sicché più tranquilla risulterà d'ora in poi la condizione delle famiglie coltivatrici, quando avranno la certezza di un lungo possesso, con scadenza precisata e tale, comunque, da consentire ogni iniziativa produttivistica traendone i relativi benefici. D'altra parte, il regime di proroga subiva le sue eccezioni, e queste talora offrivano il pretesto per ottenere la cessazione della proroga stessa e la libera disponibilità del fondo da parte del proprietario concedente. È il caso del proprietario che, pur dedito ad altre attività professionali, si ricordava ad un tratto di essere stato in passato coltivatore diretto e chiedeva la risoluzione del contratto avendo deliberato di ritornare alla terra; o è il caso del concedente che, più o meno sinceramente intenzionato a compiere radicali ed immediate trasformazioni nel fondo, otteneva, oltre alla approvazione del piano di trasformazione, un giudizio di incompatibilità della presenza del coltivatore con l'esecuzione delle progettate trasformazioni, e quindi conseguiva l'obiettivo della risoluzione del contratto.

Questa legge provvede ad eliminare tali aspetti di aleatorietà del possesso e talune tentazioni di aggiramento del regime di proroga. Conviene soffermarsi un poco su queste due ipotesi: la prima, come ho detto, è quella del concedente che decide di coltivare direttamente il fondo, ovvero vuole farlo coltivare da un figlio coltivatore diretto avente proporzionata capacità lavorativa, oppure da un figlio laureato o diplomato in agraria che si impegna alla diretta coltivazione del fondo. Rispetto al decreto n. 273 del 1947 ed alla successiva legge modificatrice n. 527 del 1961, la norma contenuta nel provvedimento in esame reca un contributo di chiarezza e di giustizia.

Infatti, in linea generale, la nuova legge afferma che la risoluzione dei contratti viene definita possibile solo quando il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, e cioè non abbia rispettato l'obbligo del pagamento del canone e quello della normale coltivazione del fondo, ma ritiene possibile e valido, dal punto di vista economico e sociale, il motivo di opposizione ad una proroga legale, e quindi la richiesta del proprietario coltivatore diretto di risoluzione del contratto, purché questi sia tale attualmente, e non

anche sia stato coltivatore in tempi lontani, avendo poi abbandonato la coltivazione della terra per dedicarsi ad altre attività lavorative. È evidente che vogliamo evitare ogni speculazione: non dobbiamo più consentire la sopravvivenza di una norma che indulgeva a poco convincenti ritorni di fiamma, cioè ad un tardivo amore per la terra; dobbiamo viceversa rendere possibile l'unificazione delle due figure del proprietario e del coltivatore, quando quest'ultima sia, nel presente, un'autentica figura, con provata e proporzionata capacità lavorativa. C'è poi un altro punto essenziale della legge, al quale ho anche accennato: il concedente che torna in possesso del fondo affittato o dato a mezzadria o a colonia parziaria, perché deve effettuarvi radicali trasformazioni. Qui il discorso si fa più lungo, e dobbiamo prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1974. Tale sentenza, lungamente discussa, censurò per la seconda volta la legge di riforma dell'affitto, la ben nota legge n. 11 del 1971 che ho citato all'inizio, infliggendole, secondo alcuni, un altro colpo mortale.

Quale che sia la valutazione che si vuole dare a quella pronuncia della Corte, è palese che essa ha creato un altro vuoto che il legislatore deve colmare. La sentenza affermava infatti l'incostituzionalità dell'articolo 32 della legge n. 11 del 1971 e della successiva legge interpretativa n. 592 pure del 1971. Annullato quell'articolo che aveva abrogato le norme che consentivano la disdetta nel caso delle trasformazioni, veniva palesemente ripristinata l'efficacia di dette norme, cioè tornava in vita il decreto n. 273 del 1947, nonché l'integrativa legge n. 527 del 1961. Era quindi resa di nuovo possibile la risoluzione dei contratti, quando il concedente volesse compiere radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione fosse incompatibile con la continuazione del rapporto ed il cui piano, inoltre, fosse stato preventivamente dichiarato attuabile ed utile ai fini della produzione agraria e dell'occupazione.

Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale lo articolo 32 della legge n. 11 del 1971 che abrogava le norme del 1947 e del 1961, e nel ripristinare l'efficacia di queste ultime, ha in pari tempo ritenuto illegittime anche tali norme, nelle parti in cui esse non prevedono un indennizzo a favore del conduttore costretto ad abbandonare il fondo, a

motivo delle trasformazioni progettate dal concedente.

La Corte, con la sua decisione, ha inteso non solo ripristinare talune prerogative della proprietà previste dalla Costituzione, ma ha voluto anche riaffermare l'altro principio costituzionale secondo il quale si possono instaurare più equilibrati rapporti sociali, mediante il riconoscimento e la corresponsione di un equo indennizzo nei casi in parola. Di qui la norma contenuta nel provvedimento oggi al nostro esame, che fissa un indennizzo determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale dovrà tenere conto di vari elementi, fra i quali il reddito del fondo, la ripartizione dei prodotti e degli utili, le migliorie apportate dal colono o dal mezzadro. In ogni caso, l'indennizzo, secondo il testo legislativo, non deve essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dall'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile delle ultime cinque annate agrarie.

Ma, come dicevo all'inizio, questo provvedimento si prefigge un obiettivo fondamentale: quello di garantire, nella generalità dei casi, una lunga durata dei contratti, ossia la stabilità del coltivatore sul fondo. Di conseguenza, oltre a colmare il vuoto prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale, fissando un equo indennizzo nei casi di disdetta per trasformazione, il progetto di legge vuole meglio disciplinare la questione dell'incompatibilità della presenza del coltivatore con l'esecuzione delle progettate trasformazioni, tenuto conto anche della nuova situazione istituzionale che assegna alle regioni molte competenze in materia agricola. Il testo legislativo prevede infatti che l'assessore regionale all'agricoltura, sentite le parti, decida entro 40 giorni se sussistano o meno le condizioni di incompatibilità e, in concreto, se sia dimostrabile o meno che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato. L'assessore regionale provvede anche ad assegnare al concedente il termine entro il quale le opere di trasformazione debbono essere compiute.

Il provvedimento prevede anche, dopo la decisione dell'assessore, la possibilità di un ricorso delle parti al consiglio regionale e, infine, il ricorso all'autorità giudiziaria. Quanto all'eventuale mancato adempimento dell'impegno assunto dal concedente

(e mi riferisco alla non attuazione delle opere di trasformazione), il progetto di legge sancisce il diritto del colono o mezzadro a rientrare immediatamente nel possesso del fondo e ad ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Ho limitato la mia relazione ai punti essenziali del progetto di legge, che sono appunto quello della durata del contratto d'affitto (articolo 1); quello dei casi eccezionali di risoluzione dei contratti per il concedente che intenda personalmente coltivare e per il concedente che intenda personalmente trasformare il fondo (articolo 2); quello della determinazione dell'equo indennizzo per il coltivatore che lasci il fondo a causa delle progettate e radicali trasformazioni (articolo 3). Le altre norme hanno carattere accessorio: l'articolo 4 fa riferimento ai casi di innovazioni apportate al fondo dal mezzadro o colono ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 756 del 1964 e al caso del piano di sviluppo aziendale di cui alla legge n. 153 del 1975. Anche qui nessuna possibilità di opporsi alla proroga dei contratti e di mandar via il coltivatore. L'articolo 5 si occupa del diritto del coltivatore di restare sul fondo fino a quando i riconosciuti indennizzi o rimborsi non siano stati effettivamente pagati. Per i rapporti che siano oggetto di controversia giudiziaria non ancora definita, l'articolo 6 sancisce che è applicabile quanto disposto da questa legge relativamente alla durata del contratto. L'articolo 7 stabilisce opportunamente la competenza delle sezioni specializzate agrarie presso il tribunale a giudicare di tutte le controversie relative all'applicazione anche di questa legge, la quale implica spesso questioni in cui l'aspetto tecnico-economico è prevalente.

Vorrei concludere con l'auspicio che il favorevole accoglimento del progetto di legge da parte di questa Assemblea possa contribuire al consolidamento del contratto d'affitto, nel quale quanto prima bisognerà tramutare contratti agrari di altro tipo. L'affitto a coltivatori diretti, infatti, può e deve giocare un ruolo determinante nel processo di incremento della produzione agricola, di miglioramento della remunerazione del lavoro, di adeguamento delle strutture aziendali ai dettami della politica comunitaria. Come in tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale, esso ha notevoli possibilità di ulteriore espansione anche in Italia poiché nella nuova valutazione comparativa dei valori della proprietà, del-

l'impresa e del lavoro — che è andata sempre più affermandosi dopo i notevoli rivolgimenti economico-sociali di questi ultimi 20-30 anni — l'affitto a coltivatore diretto ha rivalutato la funzione sociale dell'impresa, più che della proprietà, e ha dato al fattore lavoro la preminenza assoluta che gli è propria. In tal caso, senza alcun sottinteso ripudio di quella linea di politica agraria che in tempi non lontani ci indusse a dare una cospicua spinta alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice — in quanto coincidenza perfetta dei tre elementi della proprietà, della impresa e del lavoro — si vuole qui affermare la validità di un ripensamento di tutta la politica legislativa in materia di contratti agrari. Questo ripensamento ha avuto due espressioni particolarmente significative con la legge n. 756 del 1964, che precludeva la possibilità di stipulare nuovi contratti di mezzadria, e con le leggi n. 567 del 1962 e n. 11 del 1971, che hanno riformato il contratto di affitto. In questi provvedimenti, come anche in altri, è poi chiara la propensione ad una rigorosa riduzione dei contratti agrari a pochissimi tipi, nominati e disciplinati con norme imperative. Questo orientamento dovrebbe portare alla già ricordata trasformazione dei sopravvissuti contratti associativi di colonia e mezzadria ed alla ulteriore valorizzazione dell'affitto a coltivatore diretto come ideale strumento di cooperazione tra proprietà ed impresa, privilegiando quest'ultima ed assegnando al fattore lavoro, alla sua stabilità ed alla sua giusta remunerazione, una organica e speciale tutela.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

FELICI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi riservo d'intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Esposito. Ne ha facoltà.

ESPOSTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per i coltivatori, per i mezzadri ed i coloni in generale e per i coltivatori fittavoli in particolare c'è da augurarsi, come per tutta l'agricoltura, che questa seconda buona legge agraria che stiamo per approvare dopo il voto del 15 giugno — la prima cui mi riferisco è quella sull'associazione dei produttori zootecnici e sulla determina-

zione del prezzo del latte — sia di sicuro auspicio perché le forze politiche che queste leggi approvano accrescano l'impegno di trovare le urgenti e giuste soluzioni ai gravissimi problemi economici e sociali dei coltivatori stessi e delle loro imprese.

Di coltivare questa speranza, pur tenendo ben salda l'attenzione alla difficile e dura realtà del paese, mi pare ci sia un gran bisogno; e questa è e vuole essere una speranza che naturalmente deve continuare a trovare il suo primo alimento nelle azioni unitarie dei coltivatori, nell'elevamento della loro coscienza sociale, nell'esercizio più ampio delle loro responsabilità imprenditoriali e civili.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

ESPOSTO. La fissazione ad un periodo di 18 anni della durata del contratto di affitto a coltivatore diretto definisce un'altra conquista importante per i fittavoli coltivatori, per il rinnovamento agricolo, per rendere più solide le basi dell'adempimento dei compiti o, ancor meglio, dell'esercizio di quei diritti fondamentali del coltivatore fittavolo imprenditore sanciti nella legge di riforma dell'affitto agrario del febbraio 1971.

Si raggiunge così un'altra tappa del lungo cammino che la riforma dei contratti agrari ha dovuto e deve continuare a percorrere. È certamente importante sottolineare ora il valore delle convergenze che hanno portato tanta parte della nostra Assemblea — lo rilevava appunto poco fa il relatore — a raggiungere l'accordo che stiamo per sanzionare in questo ramo del Parlamento. E noi lo facciamo con soddisfazione consapevole ed insieme con la coscienza critica necessaria perché, accanto ai passi avanti che si compiono nella difficile e lunga ascesa sociale dei coltivatori, sempre vigile e responsabile si mantenga la valutazione del cammino che su questo ed altri piani bisogna compiere. Ma anche per questo dobbiamo e vogliamo far risaltare il valore del fatto che questa nuova legge continua e migliora una esperienza parlamentare e di azioni contadine di massa che consolida ed estende successi importanti dei coltivatori, accresce l'influenza sulla economia e sulla società delle forze riformatrici, che così consentono di rinnovare l'agricoltura, mostra la possibilità di soluzioni parlamentari sollecite e di larga con-

vergenza, mette in evidenza l'efficacia positiva di corrette relazioni di distinzione e, quando è possibile, di intesa tra maggioranza ed opposizione, e sottolinea, infine, la crescente importanza e la dimostrata utilità dell'iniziativa congiunta e concordata delle organizzazioni professionali, associative e cooperative dei produttori agricoli verso il Parlamento.

Gli elementi essenziali che caratterizzano il provvedimento al nostro esame, sono, come accennava poco fa il relatore: la durata minima di 18 anni del contratto di affitto di fondi rustici a coltivatori singoli o associati; l'applicabilità di questa norma anche in caso di vendita del fondo a coltivatore diretto; la possibilità di risoluzione del contratto solo nel caso di inadempienze relative agli obblighi inerenti al pagamento del canone e alla normale e razionale coltivazione del fondo.

Queste norme pongono fine al regime di proroga dei contratti d'affitto che era diventato, in concreto, un diritto dell'affittuario, ma allo stesso tempo si esprimeva anche come una condizione diffusa di incertezza, specie per i miglioramenti e, da ultimo, nella stessa generale complessiva applicabilità di tutte le norme della riforma dell'affitto agrario sancite dalla legge del 1971.

Le osservazioni circa i paventati pericoli che in questa nuova situazione si potrebbero manifestare sono contenute per la gran parte nelle relazioni che accompagnano le varie proposte di legge e negli interventi pronunciati nel corso del dibattito in Commissione; così come in quel dibattito e in quelle relazioni vi sono le risposte essenziali alle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale. Questi argomenti non devono dunque essere ripresi in questa sede, ed io non ripeterò le ragioni del non semplice, ma infine positivo confronto sulle norme che prevedono eccezioni alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia contenute nell'articolo 2 e sulle clausole di controllo e di verifica per la corretta applicazione di tali norme. Richiamerò, per una sintetica compiutezza di riferimento agli elementi essenziali del provvedimento in esame, l'importanza dell'articolo 3, che stabilisce un equo indennizzo in caso di scioglimento del rapporto di mezzadria e colonia per dichiarazione o accordo di cessazione della proroga contrattuale concordato tra le parti o determinato dal giudice sulla base di fondamentali criteri di valutazione che richiamano espressamente l'ar-

ticolo 36 della Costituzione: tale indennizzo non può essere comunque inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile. Va altresì sottolineata l'importanza dell'articolo 4, che riguarda la prorogabilità ulteriore dei contratti di mezzadria e colonia quando sia già stata autorizzata l'esecuzione di innovazioni secondo l'articolo 8 della legge 15 settembre 1974, n. 756, o quando sia già stato presentato e approvato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Vi sono poi altre norme complementari; ma a questo punto, per un giudizio definitivo sul provvedimento in esame, occorre far riferimento alle riserve che il Governo ha espresso relativamente agli articoli 3 e 4 al termine del dibattito in Commissione, e alla riserva generale sugli articoli aggiuntivi. Quando il Governo esprimerà il suo parere in proposito, valuteremo le questioni ancora in sospeso e, naturalmente, attendiamo che, avvenuto ogni chiarimento, la legge possa essere votata nel rispetto delle conquiste essenziali in essa contenute.

Naturalmente, approvando queste nuove norme che si innestano nella riforma generale dell'affitto agrario, sarebbe interessante esaminare lo stato di attuazione della legge n. 11 del 1971 e della legge n. 814 del 1973, che modifica la prima per le questioni connesse soprattutto alla determinazione dell'equo canone. Per la verità, mi sarei atteso dall'onorevole Zurlo accenni più precisi circa questo primo bilancio dell'applicazione della legge generale del 1971. Per la verità, dirò che le commissioni provinciali per l'equo canone hanno lavorato bene, in generale, e hanno lavorato in unità di intenti con i rappresentanti dei fittavoli coltivatori. Sembra che le deliberazioni sui canoni siano esecutive in 89 province, cosa che non si era mai verificata prima. Vi sono solo poche province in difficoltà, ma sarebbe bene saperne di più, in particolare da quella relazione ministeriale sullo stato di attuazione della legge che bisogna pur diffondere, a nostro parere, se vogliamo chiamare tutti gli interessati a valutare, nelle forme sindacali di massa necessarie, le conseguenze di una azione riformatrice di così rilevante possibilità di incidenza economica e sociale. Accanto a questo esame, democraticamente necessario, vorremmo che la maggioranza si rendesse definitivamente conto del fatto che, proprio con le norme sulla durata del contratto di affitto a coltivatore diretto e con le eccezioni al regime di proroga dei con-

tratti di mezzadria e colonia, si rendono non più rinviabili le misure per il superamento della mezzadria e della colonia e per la loro trasformazione in contratti di affitto, secondo i termini che siamo venuti definendo con tre disposizioni legislative.

Non si è voluto mantenere l'impegno di risolvere questo fondamentale problema con la legge sulle direttive comunitarie per la riforma delle strutture agricole. È stato, così, ripetuto un errore che ci portiamo dietro da anni, aggravando, in zone di grande importanza, la crisi economica e sociale dell'agricoltura.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, dobbiamo ripeterlo qui con autorità e rappresentatività accresciuta dopo il voto del 15 giugno. Nonostante le banalità dette e scritte sulla forte avanzata del partito comunista, sull'ulteriore estensione dell'area elettorale del partito socialista e nonostante i piagnistei e le scomposte reazioni — come quelle cui si è incredibilmente abbandonato, nelle ultime quarantotto ore, il presidente della Confagricoltura — sulla sconfitta della democrazia cristiana e delle destre, il nuovo rapporto di forze che si è espresso nel paese ha avuto un contributo particolare e di forte rilievo politico dalle campagne e dai coltivatori. Si può sempre giocare — ed ognuno gioca come può — alle illusioni ed alle manovre interpretative di diversione. Si può anche pretendere di aver difeso le posizioni elettorali della democrazia cristiana nelle campagne, come ha nuovamente fatto, purtroppo, una forte organizzazione professionale di massa dei coltivatori, venendo meno — a nostro parere — ad elementari criteri di autonomia e presentando il conto sulle ricette di anticomunismo distribuite nei borghi rurali e nelle contrade contadine. Io desidero ripetere in questa sede che tali operazioni di potere sono ormai in disfacimento. L'anticomunismo è il vero, grande sconfitta della battaglia politica italiana in questa fase della nostra storia nazionale. Bisogna comprendere, ben più profondamente di quanto già non avvenga, che tale tipo di operazione è ormai un residuo ingombrante per le nuove realtà che pur si affermeranno (e noi ne abbiamo ferma fiducia) tra le forze vive e sincere di ispirazione democratica, fra i partiti politici ed i movimenti organizzati dei contadini, fedeli al dettato costituzionale e impegnati a combattere la grande battaglia del rinnovamento profondo del paese.

Ecco perché, onorevoli colleghi, ripetiamo qui che viene dalle campagne, non meno che dalle città — ed in ogni caso in un modo che bisogna saper intendere — una spinta verso l'attuazione di una politica riformatrice, di mutamento di vecchi e fallimentari indirizzi, di realizzazioni concrete e sollecite, di utilizzazione intelligente e fiduciosa di energie e di risorse, che sappia cogliere la indispensabile possibilità — che è poi un'occasione eccezionale di mutamento e una prova decisiva per le forze democratiche — di volgere in positivo per la nazione e per i coltivatori le strozzature della crisi e le conseguenze della vecchia politica. Da qui, l'evidente nostro dovere di avere chiare, con questo preciso punto di valutazione, che è la inequivocabile espressione di una possente volontà popolare di mutamento, le condizioni di efficacia positiva, massime o, al contrario, minori, e persino insignificanti, delle nuove norme che disciplinano il rapporto di affitto a coltivatore diretto.

Se la politica agraria, se la politica economica e sociale per l'agricoltura resta quella che è stata e che è ancora oggi (e mi auguro che le speranze dell'onorevole relatore abbiano a concretarsi al più presto), nella sostanza, il rischio di limitare il valore di mutamento o il pericolo di non poter utilizzare appieno il significato dell'impegno imprenditoriale e produttivo che deriva dalle norme sulla lunga durata del contratto di affitto a coltivatore diretto, divengono un fatto certo ed evidentemente di gravissima irresponsabilità. Questa riflessione, onorevoli colleghi, si impone sia per intendere meglio il carattere di profondo e radicale cambiamento che deve assumere la nuova politica agraria, sia per ricavare dalle esperienze di misure anche di riforma, contrattuale o fondiaria, che pure sono state adottate, insegnamenti ai quali non è più possibile sottrarsi, come pure ha mostrato, sia pure fuggevolmente, l'onorevole relatore. Se si valutano complessivamente i risultati della riforma fondiaria, si è costretti a constatare che, pur in presenza di modificazioni del regime fondiario nelle zone interessate dalla riforma; pur nella constatazione di mutamenti di vasto significato dei risultati produttivi in generale; pur nella crescita, anche qui in generale, di fattori importanti della imprenditorialità agricola, la condizione del reddito di lavoro e degli investimenti del risparmio dei coltivatori è in uno stato di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

grave crisi. La produttività dei capitali privati, contadini e pubblici, non è compiutamente soddisfacente; il potere contrattuale, economico e sociale degli strati beneficiari della riforma è nullo, come avviene per i loro compagni coltivatori di altre regioni o di diverse esperienze. Le condizioni civili e i diritti sociali dei coltivatori di queste zone sono anch'essi tali (in senso negativo, appunto) da far ritenere che da quelle misure di riforma fondiaria non si sia saputo e anzi voluto trarre tutte le conseguenze di potenzialità positiva.

Così si può dire di misure diverse, ma pur esse modificatrici del regime fondiario, come le leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice o di intervento nei rapporti contrattuali agrari, come per esempio la legge in materia di affitto dei fondi rustici del giugno 1962 o quella sulla mezzadria e la colonia del settembre 1974 o quella stessa sulla riforma dell'affitto del 1971.

Questa riflessione si impone altresì e specificamente proprio perché stiamo facendo un altro passo verso una concezione più organica dell'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia (mi riferisco all'affittuario coltivatore). Questo criterio fu affermato per la prima volta con la legge del 12 giugno 1962, ma da allora non è stato ancora concretamente realizzato, come è provato dalle leggi successive e da quella che stiamo discutendo.

La responsabilità di ciò va attribuita ai Governi che si sono ostinati a non intendere le complesse necessità relative, e va fatta ricadere con chiarezza sull'avversione corrosiva delle classi dominanti alla affermazione piena di tale criterio, che avrebbe colpito precisamente gli interessi di queste classi, i profitti e superprofitti di monopolio.

Si pensi perciò a che cosa avverrà se, fissato l'equo canone e determinata la lunga durata del contratto, i fittavoli coltivatori vorranno attuare — e certamente faranno ogni sforzo, come singoli e come associazioni, in questo senso — se vorranno attuare, dicevo, le norme fondamentali del titolo II della legge del 1971. Quando i fittavoli applicheranno il primo comma dell'articolo 10 della legge del 1971 (« L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio di attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle diret-

tive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità »), come si troveranno in concreto se continuerà questa politica agraria?

E quando l'affittuario coltivatore si proporrà di attuare il secondo comma dell'articolo 10 della citata legge del 1971 (« L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ») che cosa potrà fare? E che cosa farà o potrà fare il fittavolo coltivatore quando si proporrà di attuare l'articolo 13 della stessa legge del 1971, dove è stabilito che per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della riforma dell'affitto agrario possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza?

Per tutti questi motivi, il problema principale, pur nella definizione di una buona legge, come quella che la Camera sta per approvare, è la verifica della politica agraria nell'ambito della quale queste norme sulla durata dell'affitto a coltivatore diretto si vengono ad inserire. Questa verifica, onorevoli colleghi, è indispensabile, sia per la situazione in cui si sono venuti a trovare il Governo e la maggioranza dopo il 15 giugno, sia per le riconosciute e ripetute urgenze riferite, pressoché unanimemente (almeno a parole), ad essenziali problemi di politica agricola interna e comunitaria, sia per affrontare e sciogliere le palesi contraddizioni che vi sono in proposito nel Governo e nella maggioranza o, in altri termini, per liquidare, come necessità nazionale dell'economia e della società, quelle manifestazioni di irresponsabilità che continuano ad esprimersi negli atteggiamenti del ministro del tesoro per ciò che riguarda la necessità impellente di assicurare investimenti pubblici in agricoltura e, su un diverso piano, la improrogabilità di organiche misure di riforma del credito agrario.

L'onorevole Presidente del Consiglio, presentando il programma economico dell'attuale Governo, dichiarò che intendeva concentrare gli sforzi, in un limitato piano di emergenza, in tre settori: la produzione energetica, l'agricoltura, l'edilizia pubblica e privata. Si trattò, nel dicembre scorso, di

un riconoscimento del carattere prioritario dei problemi agricoli in un piano di emergenza, pronunciata per la prima volta in quest'aula in un discorso programmatico di Governo. Dal dicembre del 1974 al maggio scorso si è avuto l'avvio di una modificazione degli atteggiamenti del ministro dell'agricoltura su taluni problemi di politica agraria, sia interna, sia comunitaria. Ma la realtà dominante nella politica economica — che è poi quella che conta — è stata la pervicacia del ministro del tesoro a sacrificare l'agricoltura sugli altari della stretta creditizia e degli investimenti pubblici negati all'attività agricola, rendendo perciò impossibile la ripresa produttiva dell'agricoltura; sugli altari della contrazione dei consumi alimentari, del rifiuto, davvero incredibile ed inconcepibile, di considerare una nuova politica per l'agricoltura come uno dei fattori decisivi per il superamento della crisi economica.

È accaduto così che il Presidente del Consiglio ha dovuto ripetere, in un discorso alla Fiera di Foggia del maggio scorso, l'elenco delle misure che il Governo pensava ancora di adottare. Citerò anche questo discorso: « Il problema della rinascita agricola è stato saldato a quello generale della congiuntura e del rilancio degli investimenti. La produzione del settore ristagna ormai da sette anni, accrescendo il deficit della bilancia dei pagamenti. Gli investimenti sono stati inadeguati a dare la spinta al rinnovo delle strutture. In questa situazione, il Governo seguirà una via di sostegno che si concretterà nei seguenti provvedimenti di prossima emanazione: 1) programma zootecnico nazionale in cui inserire organicamente i diversi piani-carne; 2) nuove iniziative per l'irrigazione e le connesse trasformazioni colturali; 3) riorganizzazione delle strutture e degli interventi AIMA sul mercato; 4) misure per riorganizzare le aziende agricole in zone di abbandono; 5) aggiornamento degli ordinamenti del credito agrario; 6) più incisiva presenza a livello comunitario per garantire che la politica agricola europea riduca, anziché aumentare (come in effetti avviene), i divari tra le diverse economie agrarie nazionali ».

In quegli stessi giorni, onorevoli colleghi, come ricorderete, per — diciamo pure — inqualificabili speculazioni elettorali, sempre il ministro del tesoro si abbandonava a quelle amenità che sono tipiche della superficialità di tanti ambienti governativi e ministeriali, secondo cui alcune decine di mi-

liardi stanziati e qualche misura di carattere creditizio adottata per l'agricoltura dovevano essere riconosciuti come un motivo di « osanna » alla politica governativa degli investimenti. Pare che, nonostante il voto del 15 giugno, questo supremo ed eterno reggitore delle sorti (forse si direbbe meglio delle crisi ricorrenti) economiche e finanziarie del nostro paese non voglia intendere la lezione; e con lui appare incapace di capire ciò che di profondamente nuovo e diverso è venuto determinandosi in Italia e nelle sue campagne anche — e forse prima di tutti — il segretario della democrazia cristiana, se dobbiamo riferirci al testo della relazione presentata al suo partito lunedì scorso, dove alla precedente posizione favorevole alla crisi di Governo, si sostituisce la proposta di incoraggiare il Presidente del Consiglio a raggiungere, nei modi che riterrà opportuni e producenti, uno specifico accordo dei due partiti che formano il Governo e degli altri due che lo sostengono, sui problemi più urgenti e gravi del paese e sulle soluzioni tempestive da dare ad essi. Nei quattro punti elencati, vi è, infine, l'indicazione di combattere programmaticamente le prospettive di recessione (che sono tornate, dopo le elezioni, a dominare il dibattito politico ed economico), ricorrendo ad appropriate misure nel campo del credito, dell'agricoltura, del commercio, con particolare riferimento al settore delle medie e piccole imprese, specialmente artigianali, e di quelle a partecipazione statale, che dovranno essere riordinate.

Noi, onorevoli colleghi, ci dobbiamo chiedere come verrà portata avanti questa politica agraria, anche se il relatore ha ritenuto di poter esprimere determinati auspici. Come si pensa di risolvere i problemi urgenti e gravi del settore? Quali soluzioni tempestive si ritiene di poter adottare? Come si pensa di combattere programmaticamente le prospettive di recessione? Forse seguendo la linea finora attuata dal ministro Colombo? Forse sulla base della linea politica finora seguita dal Governo?

Nessun equivoco è ormai più possibile, onorevoli colleghi; e nessun equivoco deve essere, comunque, più consentito. La priorità, riconosciuta dal Presidente del Consiglio, ai problemi dell'agricoltura, se non è soltanto una parola priva di contenuto, significa consapevolezza di dover attuare una politica che è assolutamente opposta a quella finora seguita dal ministro del tesoro,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

sia per quanto attiene agli investimenti e alla loro entità, sia per quanto attiene alle misure di risanamento della bilancia commerciale, sia per quanto attiene alla ripresa produttiva dell'agricoltura, qualificata e finalizzata a dare un contributo insostituibile al superamento organico della crisi, e quindi ad essere elemento determinante del necessario mutamento del tipo di sviluppo che ha ridotto il paese nelle disastrose condizioni in cui oggi si trova.

Vorrei ancora osservare che la « priorità » di cui ha parlato il Presidente del Consiglio è un impegno assolutamente insufficiente se non si precisano tre punti almeno, oggi più che in ogni altro periodo sicuramente decisivi. Mi riferisco in primo luogo all'entità degli investimenti pubblici ed al nuovo modo (il modo « contadino ») di utilizzarli per ottenere la loro corretta e massima produttività. Mi riferisco, in secondo luogo, alle misure da adottare per assicurare il controllo pubblico dei prezzi dei mezzi tecnici. Mi riferisco, infine, alle norme da applicare per la remuneratività dei prezzi agricoli che, in relazione alle nuove funzioni assunte soprattutto dalle industrie di trasformazione di totale o predominante o, comunque, significativa partecipazione statale, possono garantire i redditi dei produttori contadini, contribuire a salvaguardare il potere d'acquisto dei lavoratori ed assicurare una indilazionabile manovra di controllo anti-inflazionistica dei prezzi al consumo dei generi alimentari.

Il Governo sa come noi — ed il ministro del tesoro deve saperlo bene, se ha letto con profitto la *Relazione generale sulla situazione economica del paese* per il 1974 — che, depurati da spese non direttamente produttive, gli investimenti, nella media degli ultimi tre anni, anziché aumentare, sono diminuiti, e che tale « sciagura » dura in realtà dal 1969. Il ministro del tesoro deve sapere — e sa certamente — che i residui passivi (che, in agricoltura e non solo in agricoltura, rappresentano uno dei titoli più genuini della politica finanziaria del Governo) hanno raggiunto la vetta di 1.100 miliardi circa e che l'erogazione creditizia, nel 1974, ha toccato i 128 miliardi, contro i 130 miliardi del 1973, ciò che, tenendo presente la perdita di valore d'acquisto della nostra moneta, significa una effettiva riduzione di erogazione del credito di almeno il 20-22 per cento.

Può, dunque, il problema degli investimenti e della loro entità, rimanere un'in-

cognita (e, aggiungo, un'incognita che è tra le predilette nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo)?

Nessun provvedimento positivo in campo agrario, per quanto concerne l'affitto dei fondi, per i principali settori produttivi, per un riequilibrio di funzioni delle attività agricole nell'economia potrà avere conseguenze positive se prima non si affronta il problema degli investimenti. Allo stesso modo, non potranno aversi conseguenze come quelle che è possibile e giusto attendersi dal provvedimento che stiamo per approvare, se non si mette mano con rapidità e risolutezza alle questioni relative al controllo dei prezzi dei mezzi tecnici e alla remuneratività dei prezzi agricoli. Anche qui — e cito per brevità solo i dati di alcune spese di produzione — le varie edizioni della *Relazione generale sulla situazione economica del paese* avrebbero dovuto illuminare i ministri e la maggioranza. Basti pensare che, nel quinquennio 1970-1974, i cosiddetti consumi intermedi (sementi, mangimi, concimi, antiparassitari, eccetera) sono passati da 1.442 miliardi a 2.956 miliardi, cioè sono più che raddoppiati. In valori costanti — cioè in lire 1970 — si passa da 1.442 a 1.714 miliardi. Aggiungete gli scarsi investimenti, l'aumento delle spese, l'elevamento degli ammortamenti, i carichi di lavoro, e vi troverete così davanti ad aumenti iperbolici di queste spese, ad una conseguente riduzione della quantità dei mezzi tecnici usati, ad una diminuzione inevitabile delle capacità produttive delle aziende, a difficoltà combinate di mancanza e di sottoutilizzazione della mano d'opera.

Bisogna bloccare la corsa all'indietro cui la politica del Governo, ed anche della Comunità europea, spinge l'agricoltura italiana.

Voi consentirete che l'occasione della discussione di questo progetto di legge sia colta pienamente perché anche da quest'aula si levi chiaramente l'invito urgente, ed anzi perentorio, al Governo affinché vengano mantenuti gli impegni di priorità che sono stati assunti, si liquidino ogni subdola contraddizione con tali impegni, si mobilitino le forze che possono e vogliono superare la crisi per un nuovo assetto dell'agricoltura e dell'economia, si ascoltino e si considerino le proposte che, sempre più convergenti ed essenziali, sono sostenute dalle organizzazioni professionali agricole, dai sindacati uniti e dai movimenti cooperativi impegnati in un grande sforzo di qualificazione della loro organizzazione, di autogestione e di partecipazione.

Le piattaforme delle organizzazioni professionali agricole sulle questioni di preminente urgenza o, se più piace, sui problemi che possono essere inclusi in un piano di emergenza, sono giunte a formulazioni di convergenza tale che nessun Governo può ormai far finta di ignorarle; ed io vorrei ripetere qui quanto, a nome dell'Alleanza dei contadini, ho avuto modo di dichiarare in altra sede. Mi rivolgo — tramite il rappresentante del Governo — espressamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché egli voglia porre l'attenzione necessaria al fatto che nessun programma di politica agraria di emergenza, o di politica agraria urgente, di breve o medio periodo, può essere messo a frutto senza consultare le organizzazioni professionali agricole, senza concordare, ove possibile e nel rispetto delle diverse competenze, ciò che bisogna fare con le organizzazioni dei produttori, che rappresentano il tramite legittimo di quegli operatori agricoli che debbono, nelle loro aziende, realizzare in concreto le misure di intervento e di trasformazione produttiva che un programma, generale o parziale, può indicare.

È difficile comprendere le ragioni per le quali il Presidente del Consiglio non mantiene nei confronti di queste organizzazioni l'impegno esplicito assunto nel discorso programmatico del dicembre scorso e — se le parole hanno un senso (ma è difficile capire che senso abbiano parole pronunciate in tal modo) — anche recentemente, quando, alla vigilia del voto del 15 giugno, l'onorevole Moro ha promosso un incontro con la Federazione sindacale unitaria. Ora che i sindacati uniti hanno formulato e presentato, in una conferenza stampa del maggio scorso, un programma rivendicativo per l'agricoltura articolato in dieci punti, ed ora che il Governo ha nuovamente avviato gli incontri con la Federazione sindacale unitaria in merito alle varie vertenze proposte, è davvero venuto il momento di addivinare a quel confronto tra Governo ed organizzazioni professionali agricole che possa rendere concreto ed efficace ogni proponimento che per l'emergenza ed il medio periodo abbia attinenza con gli investimenti pubblici, il credito, i problemi dei prezzi dei mezzi tecnici, i programmi di irrigazione e di utilizzazione delle terre abbandonate, il piano zoolecnico nazionale, la definizione del nuovo ruolo delle partecipazioni statali in agricoltura, la determinazione delle nuove norme sugli enti di sviluppo e sull'AIMA, la precisazione di ciò che si intende fare per la Federconsorzi, la fissazione delle tappe di una

apposita trattativa per garantire la parità dei coltivatori nelle prestazioni previdenziali e sanitarie.

Dev'essere chiaro al Governo che nessun artificio può sostituire o surrogare questa necessità di confronto diretto, di proposta critica e di intese possibili, nella eccezionale gravità della situazione, tra il Governo medesimo e le organizzazioni dei produttori agricoli.

Il fatto positivo di un incontro Governo-sindacati sui problemi e sulle urgenze dell'agricoltura non può né deve sostituire un atto politico dovuto, che è quello che il Governo si è impegnato a compiere, appunto, non solo nei confronti dei sindacati, ma anche verso le forze imprenditoriali agricole. Queste forze non possono delegare alcuno, né conviene ad alcuno che esse deleghino a discutere, a trattare e decidere determinazioni che riguardino specifiche ed autonome responsabilità imprenditoriali per programmi aziendali e pluriaziendali di organizzazioni associative, di sviluppo zonale, eccetera.

Dobbiamo aggiungere, per concludere, che questa iniziativa, tanto attesa, contribuirebbe responsabilmente a favorire intese o raccordi di orientamento positivo tra i sindacati unitari, le organizzazioni dei coltivatori ed i movimenti cooperativi. A nessuno può e deve sfuggire la straordinaria efficacia di intese fra queste forze decisive del lavoro, della produzione agricola e dell'organizzazione cooperativa e associativa delle campagne. Nessun Governo può fare a meno di novità così rimarchevoli e, d'altra parte, così possibili nelle nuove condizioni politiche reali del paese, e così urgenti — nello stesso tempo — per uscire dalla crisi con il consenso delle forze sociali determinanti dell'avvenire democratico della nostra società.

Ecco, dunque, onorevoli colleghi, alcune conseguenze che devono essere tratte dall'impegno che è stato espresso nel formulare le norme positive che si qualificano nella conquista di un contratto di affitto a coltivatore diretto per una durata minima di 18 anni. Ecco le essenziali ed urgenti necessità che noi proponiamo in questa occasione all'attenzione del Governo, alla sensibilità ed alla responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri. Ci auguriamo che al voto positivo sulla legge in esame, su cui è impegnata la stragrande maggioranza della nostra Assemblea, possa seguire, con la immediatezza che è imposta dalla realtà oggettiva della situazione, ogni iniziativa positiva nel senso che abbiamo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

avuto modo di proporre, ispirata agli interessi dei coltivatori, alle necessità del paese, agli obblighi di iniziativa e di lotta cui crediamo di dover far fronte perché siano valide, sicure e vittoriose le vie di superamento della crisi da percorrere con il consenso attivo e responsabile di tutte le forze democratiche della nazione. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nell'ampio quadro dei problemi che interessano il settore agricolo del nostro paese, non poteva mancare una iniziativa legislativa che affrontasse il tema dei rapporti contrattuali fra il lavoro agricolo e la proprietà, che inserisse cioè una normativa nuova a fondamento dei rapporti fra mezzadro e concedente, fra affittuario coltivatore diretto e proprietario.

Il vigente regime contrattuale della proroga indeterminata dei contratti agrari ha in passato svolto un ruolo importante a sostegno del settore agricolo, consentendo la permanenza sul fondo di imprese dirette coltivatrici e di mezzadri che, diversamente avrebbero dovuto subire il ricatto della speculazione fondiaria e gli effetti negativi di una concezione individualistica della proprietà in contrasto non soltanto con gli interessi economici generali, ma con lo stesso dettato costituzionale.

Il regime di proroga, introdotto timidamente con provvedimenti a tempo indeterminato e divenuto poi definitivo con il rinvio delle scadenze contrattuali sino a nuove disposizioni normative sulla materia, ha a nostro avviso rappresentato un momento importante dell'azione politica diretta a sostenere l'impresa agricola, a salvaguardarne le prospettive economiche insidiate dalle pretese egemoniche della proprietà, ed è stato un primo passo verso la rivalutazione, sul piano concreto, del ruolo prevalente del lavoro e della funzione sociale della proprietà secondo i principi cui si ispira la nostra Costituzione.

Il sistema, tuttavia, ha più di una volta denunciato le sue carenze man mano che l'evoluzione dei tempi e la qualificazione sociale del lavoro agricolo venivano ponendo nuovi e più impegnativi problemi alla azienda agricola e all'imprenditore contadino che la gestisce. Si è dovuto registrare,

cioè, un ben scarso margine di aderenza delle vecchie strutture contrattuali regolate dal regime di proroga alle nuove realtà imprenditoriali che si affacciavano alla vita economico-agricola del paese.

L'intensificarsi della rincorsa agli investimenti speculativi verso i terreni agricoli intesi come beni rifugio, o come strumenti di utilizzazione, sperata o reale, per fini extragricoli; il sempre più vasto e incisivo fenomeno della traslazione dei vantaggi economici e dei sostegni dai coltivatori destinatari ai proprietari o intermediari speculatori; gli effetti, non sempre coerenti, dei prezzi politici e degli interventi incentivanti: la rivalutazione dell'affitto come strumento preferenziale rispetto all'immobilizzo della piccola proprietà, per stimolare la ricomposizione aziendale in conformità alle direttive contenute nel « *Programma agricoltura '80* »; l'entrata in vigore delle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161, che, per quanto riguarda l'Italia, si sono tradotte nella legge 9 maggio 1975, n. 153, e iniziano ora il loro processo di attuazione con la recente ricostituzione degli organismi democratici regionali, tutto ciò non poteva non creare situazioni di ampio scollamento fra il vigente sistema della proroga e la realtà che si viene determinando nel settore che interessa, e non poteva non indurre il legislatore ad assumere iniziative più coerenti, che dessero anche sul piano giuridico un risvolto diverso alle diverse situazioni registrate.

In questo quadro, dunque, si ponevano, a nostro avviso, alcune esigenze immediate di intervento, che d'altra parte la stessa Corte costituzionale si è incaricata di ribadire con alcune sue recenti pronunzie. Fra tali esigenze, anzitutto, doveva porsi quella della unificazione del regime contrattuale mediante il superamento del contratto di mezzadria, riportando ad una regolamentazione unica, basata sul contratto di affitto a lungo termine, il rapporto fra impresa agricola e capitale-terra. Tale unificazione, a nostro avviso, non avrebbe mancato di rispondere ad un principio di chiarezza ed avrebbe consentito di operare con maggiore speditezza ed incisività in tutto il settore economico agricolo, secondo una visione moderna e nuova dei problemi che esso ha di fronte.

Il progetto di legge che è oggi all'esame della Camera ha scisso i due problemi, lasciando sopravvivere il relitto del contratto di mezzadria sotto il governo della

normativa di proroga; ha invece abolito il regime di proroga per il contratto di affitto a coltivatore diretto, introducendo il principio del contratto a lungo termine. Questa, che noi non possiamo che definire una anomalia, non ha ragione di essere e dovrà quanto prima trovare una soluzione legislativa nel senso più volte auspicato, cioè di una trasformazione della mezzadria in affitto a richiesta del mezzadro. Ciò non toglie, tuttavia, che i risultati che lascia prevedere il progetto di legge ora al nostro esame saranno sostanzialmente validi e benéfici per il settore contadino e per l'economia agricola del paese.

Abbiamo di recente portato avanti, sia pure con qualche comprensibile difficoltà dovuta alla novità della materia che si affrontava, l'attuazione delle direttive comunitarie come strumento di incentivazione al rinnovamento economico, strutturale e anche umano della nostra agricoltura; ed abbiamo in quella sede sollecitato le categorie interessate ad una visione imprenditoriale dell'attività aziendale inserita nel contesto dell'economia generale del paese. Abbiamo, cioè, dato una risposta europea ai problemi che assillano la nostra agricoltura, non tanto con provvidenze calate dall'alto, ma con sollecitazioni e stimoli che richiedono la fattiva collaborazione e lo spirito di iniziativa della categoria contadina.

Gli interventi che questa legge tende ad attuare costituiscono un coerente programma di ristrutturazione giuridica delle situazioni contrattuali in cui, più fecondamente, potranno inserirsi quella iniziativa e quella presa di coscienza dell'imprenditore agricolo cui è affidata la prospettiva di rinnovamento economico-sociale di tutto il settore.

Il progetto di legge, dunque, merita tutta la nostra attenzione. Esso introduce il principio del contratto a lungo termine per gli affitti a coltivatori diretti, in armonia, d'altronde, con il principio già affermato con la legge 22 luglio 1966, n. 606, modificata dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che fissa in 15 anni la durata minima dei contratti a conduttori non coltivatori diretti. I contratti di affitto dei coltivatori diretti, cessando il regime di proroga, avranno la durata di 18 anni, secondo un'indicazione già segnalata a livello europeo. Tale durata riguarda non solo i contratti di nuova stipulazione, ma anche quelli in corso al momento della

entrata in vigore della normativa oggi al nostro esame. È stato da taluno osservato che una previsione di ulteriore durata dei contratti in corso per altre 18 annate agrarie sarebbe eccessiva e comunque punitiva nei confronti della proprietà terriera. A queste obiezioni non si può non ribattere che i criteri che hanno ispirato il principio della lunga durata hanno un carattere sostitutivo di quello posto a fondamento della proroga indeterminata, che viene ora a cessare. Si tratta, cioè, di assicurare al conduttore coltivatore diretto una garanzia di durata che permetta di affrontare con certezza del proprio futuro i gravosi impegni di ristrutturazione e di investimento che gli indirizzi rinnovatori sollecitati a livello europeo trasferiscono sull'imprenditore agricolo anche italiano. Tale prospettiva può essere assicurata solo se l'assetto in atto delle nostre campagne potrà trasformarsi da una situazione di incertezza in una di certezza, da una condizione di subordinazione alla componente terriera all'altra, costituzionalmente incontestabile, della rivalutazione dell'elemento lavoro nell'ambito di una corretta strutturazione imprenditoriale della famiglia contadina diretto-coltivatrice.

Né d'altra parte si può comprendere quale diverso valore potrebbe avere una più contenuta durata dei contratti in corso rispetto a quelli di nuova stipulazione, se si considera che nell'un caso e nell'altro il ruolo della proprietà è e rimane caratterizzato dalla sua funzione sociale sottolineata dalla Carta costituzionale. Una diversa impostazione delle soluzioni offerte per la durata dei contratti, a seconda che si tratti di nuovi contratti o di contratti già in proroga, non avrebbe altro effetto che quello di determinare lo scatenarsi di un'intensa conflittualità fra coltivatori e proprietari, a esclusivo vantaggio di questi ultimi.

È chiaro che, fra i vincoli che possono essere posti a tutela della funzione sociale della proprietà (e quindi anche della proprietà terriera), vi è quello di assicurare che questa ultima sia posta al servizio delle categorie lavorative interessate, senza sottrarla alle esigenze economiche e sociali che il paese reclama e senza quindi assecondarne, anche soltanto indirettamente, una utilizzazione di pura rendita parassitaria o speculativa.

Appare perciò oggettivamente valida l'impostazione del progetto di legge in esame e il conseguente proposto assoggettamento alla

lunga durata di 18 anni di tutti i contratti di affitto a coltivatore diretto, siano essi di nuova o di passata stipulazione.

Per il settore mezzadrile sopravvive invece il regime di proroga. Viene per altro introdotto il principio del giusto indennizzo per il mezzadro uscente, e ciò secondo le indicazioni vincolanti date dalla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 5 aprile 1974. Sempre in coerenza con le indicazioni offerte da questa sentenza, si modificano il vecchio criterio e le modalità di valutazione dei progetti di radicale trasformazione del fondo incompatibili con la sopravvivenza del contratto in proroga. In linea con il principio della regionalizzazione delle strutture dello Stato in conformità all'articolo 117 della Costituzione e in armonia, d'altra parte, con le attribuzioni delle regioni in materia di applicazione concreta delle direttive comunitarie, alle singole regioni a statuto ordinario e speciale sono stati assegnati compiti valutativi di estrema rilevanza per verificare la sussistenza dei presupposti voluti dal progetto di legge per la realizzazione dei piani di trasformazione delle colture e per la verifica delle compatibilità.

Come logico corollario al principio della lunga durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, si è previsto che non possano avere effetto risolutivo gli acquisti fatti con i benefici della piccola proprietà contadina dopo l'entrata in vigore della legge, mantenendosi tali effetti soltanto per gli acquisti perfezionati in data anteriore.

Va qui sollecitata l'autorità governativa perché, in previsione dell'entrata in vigore della presente legge, vengano impartite istruzioni agli organi periferici affinché le istruttorie in corso seguano una logica applicativa strettamente aderente alla legge. Ciò per evitare che si approfitti dell'inevitabile lungaggine connessa all'approvazione di questo progetto di legge per creare posizioni di privilegio o per precostituire titoli in contrasto con le finalità del provvedimento in esame.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto, inoltre, non potrà essere pronunciata se non per grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del prezzo e alla coltivazione del fondo. Si è riproposta, in sostanza, la formulazione della recente normativa di proroga, non sembrando corretto ritornare ad una regolamentazione generale quale prevista dal codice civile, che

avrebbe offerto il fianco alle soluzioni più cavillosamente pretestuose per vincere la lunga durata minima del contratto, a solo vantaggio della proprietà. In questa logica si inserisce la norma che dichiara nulle le clausole risolutive contrattuali.

L'indennizzo dovuto per la cessazione della proroga nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria è stato commisurato ad una serie di elementi. In caso di disaccordo delle parti, esso viene stabilito dal giudice. In ogni caso, tale indennizzo viene prefissato nel suo minimo all'equivalente di tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda. Con ciò si è inteso prefigurare, sulla base della comune esperienza, quale possa e debba essere il contenuto dell'indennizzo per qualunque caso di rilascio, anche al fine di assicurare una equilibrata e uniforme valutazione dei criteri ai quali la pronuncia del giudice deve ispirarsi quando manchi l'accordo delle parti.

Onorevoli colleghi, crediamo che il testo del progetto di legge, nel suo contenuto innovatore, dia una seria risposta alle esigenze del settore interessato. La sua pratica applicazione non potrà che confermare la validità dei criteri che l'anno ispirato e la modernità della visione globale degli interessi economici e sociali delle nostre campagne, nel giusto equilibrio dei rapporti tra proprietà e lavoro secondo l'ispirazione di fondo della nostra Carta costituzionale. Il gruppo socialista, nel sottolineare gli aspetti più qualificanti del provvedimento, auspica che esso possa al più presto trovare integrazione con altre fondamentali disposizioni normative che attengono al settore del credito, alla trasformazione della mezzadria in affitto, all'unificazione di tutta la materia giuridica che attiene al settore agricolo, alla riforma delle norme sulla cooperazione e sull'associazionismo, alla forestazione, alle zone depresse, alla legge quadro sull'assetto del territorio e sulla programmazione a livello nazionale e regionale.

Noi crediamo che questo sia un primo, indispensabile passo avanti nel processo di ammodernamento della nostra agricoltura su un piano di confronto con le strutture di altri paesi e di sostanziale avanzamento economico e sociale della impresa contadina.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ancora una volta il Parlamento è chiamato a legiferare in materia di rapporti agrari tra concedente ed affittuario, colono o mezzadro, a seguito di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme poco tempo prima approvate. Ora, ci pare che l'approvazione di questo nuovo progetto di legge nel suo testo integrale non potrebbe avere vita più lunga di una stagione: il tempo necessario, cioè, perché attraverso il tramite di un giudizio civile o amministrativo la Corte costituzionale sia messa in grado di portare il suo esame sulla norma ed affermare ancora una volta che questa legislazione è fortemente contrastante con il fondamentale e non violabile dettato costituzionale.

La norma costituzionale specifica che particolarmente ci sembra violata dal provvedimento in esame appare l'articolo 44. Tale articolo prevede la imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ma per il raggiungimento contemporaneo di due scopi specificamente indicati: il razionale sfruttamento del suolo e lo stabilimento di equi rapporti sociali. Contemporaneamente ed esplicitamente, tale articolo stabilisce anche che la legge aiuta la piccola e media proprietà. Non pare a me che i richiamati principi siano stati accolti nel progetto di legge in esame. Manca innanzitutto una qualsiasi diversità di previsione normativa tra il caso di grande proprietà e quello di piccola e media proprietà, tra latifondo e campo di modeste o modestissime estensioni, frutto di piccolo risparmio conseguente a privazioni e sacrifici, magari consumati andando a svolgere un'attività temporanea in emigrazione, proprio per venire in possesso ad avere la disponibilità di un pezzo di terreno su cui profondere le energie in conformità alle aspirazioni naturali e restando a contatto con il proprio ambiente contadino e con i congiunti, rimasti a svolgere attività agricola.

Questo progetto di legge, che non si può fare a meno di definire dettato da spirito di conservazione di posizioni privilegiate esistenti, arriva a negare la possibilità di ottenere la disponibilità del fondo di cui sia divenuto proprietario l'emigrato che, avendo svolto prima della sua emigrazione attività di coltivatore diretto, voglia far rientro nella sua terra per coltivarla con il lavoro suo e della propria famiglia. Oggi

ciò gli è consentito in base alla vigente normativa, in quanto l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, come convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 592, espressamente prevede che l'emigrato, il quale abbia fatto rientro, abbia la possibilità di riottenere il fondo quando dichiari di volerlo coltivare direttamente.

Altra situazione pure prevista dalla citata norma vigente è quella dell'orfano che intenda procedere direttamente alla coltivazione del fondo, al compimento del diciottesimo anno di età; voler eliminare la possibilità di riottenere il fondo anche in questi casi, non significa stabilire quegli equi rapporti sociali di cui parla la Costituzione. Non si possono nemmeno dimenticare le ragioni di natura economica che possono aver creato queste situazioni; si pensi, per esempio, al caso di morte del capo della famiglia contadina proprietaria del fondo coltivato direttamente: la scomparsa del principale lavoratore non consente più la conduzione diretta. L'alternativa è allora questa: o attendere che i figli raggiungano una capacità di lavoro che sostituisca quella del genitore scomparso, senza concedere ad alcuno il fondo e quindi perdendo personalmente — e facendo perdere all'economia nazionale — la possibile rendita del fondo sino al raggiungimento di tale capacità lavorativa, ovvero concedere il fondo ad altri, con la conseguenza che per almeno diciotto anni, aumentabili a trenta, questa famiglia contadina non potrà svolgere la sua normale attività, non potrà utilizzare l'attrezzatura di cui si era dotata, magari assumendo impegni debitori.

Secondo la normativa vigente, è possibile che le parti adattino le convenzioni anche a riconosciute e particolari situazioni degne di considerazione, nell'interesse di entrambi i contraenti della pattuizione. È stabilito che ciò debba essere fatto non solo con la particolare solennità della forma scritta, richiesta *ad substantiam*, ma anche con la partecipazione, parimenti richiesta *ad substantiam*, o del giudice o delle organizzazioni sindacali di categoria. Nessuna possibilità di sorpresa, di inganno, di minor conoscenza di ciò che si vuole con il contratto, quindi. Tutto questo non può che comportare un inasprimento dei rapporti nelle campagne, creando una situazione di attrito e di conflittualità particolarmente dannosa e pericolosa anche nel campo della sicurezza patrimoniale, e addirittura personale, come del resto dimostra la pas-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

sata esperienza. Infatti, non è certo con la normativa proposta che si aiuta la piccola e media proprietà, come espressamente ed esplicitamente prescrive il dettato costituzionale.

L'applicazione della normativa proposta anche ai contratti in corso di esecuzione appare sommamente ingiusta: non si tiene conto infatti delle situazioni differenziate nelle quali le singole pattuizioni sono state concluse, anche in vista di ulteriori sviluppi futuri. Né si può dire che l'esclusione dell'applicabilità ai contratti in corso porti svantaggio o danno ad alcuno, se è vero — come è vero — che la conclusione del contratto è avvenuta tenendo presente, da parte di tutti i contraenti, la realtà normativa in atto, onde nulla può essere stato predisposto, né possono essere stati assunti degli impegni che vadano oltre la previsione contrattuale liberamente voluta da tutti. Al contrario, la sorpresa di una norma nuova, che modifica *ab imperio* quanto pattuito dalle parti, non può, oltre tutto, che far sorgere sfiducia nel legislatore futuro, facendo pensare che la libertà individuale — che si esprime anche nella libertà della pattuizione, purché conforme alla legge vigente al momento della stipulazione — possa essere compressa, eliminata da un legislatore evidentemente poco pensoso della salvaguardia di tale forma di manifestazione della libertà. Dicevamo che questa legge non è di avanzamento, bensì di conservazione: viene favorito, infatti, non chi si trovi in godimento del fondo per un particolare merito, per una sua capacità imprenditoriale o di conduzione del fondo, ma chi nel fondo si trovi per ragioni magari occasionali o temporanee, forse, addirittura, per una conduzione stagionale. Ed è destinato a restare fuori del terreno anche chi ha affidato la conduzione temporanea ad altri in attesa di prepararsi personalmente (come accade, appunto, per gli orfani minorenni), ovvero in attesa di ottenere la dotazione di strumenti validi, necessari per una migliore e più redditizia conduzione e per un maggiore, più programmato e più intelligente impegno nella conduzione del fondo. È destinato a restare fuori anche chi ha ceduto temporaneamente il godimento del fondo in attesa della definizione di una pratica burocratico-amministrativa, ovvero dell'ottenimento, da parte dello Stato o delle regioni, dei promessi finanziamenti, ovvero ancora del perfezionamento di una pratica per la costituzione valida e legale di un organismo cooperativi-

stico diretto ad una migliore valorizzazione e utilizzazione del terreno.

La fissazione della durata minima del contratto d'affitto in 18 anni, tenuto conto dei criteri di determinazione del canone di locazione, si sostanzia in una espropriazione senza indennizzo che può colpire anche la piccola o media proprietà, malgrado esse siano costituzionalmente tutelate. Già la Corte costituzionale, nel 1972, aveva dichiarato la incostituzionalità della norma che, agganciando il canone al reddito catastale fissato nel 1939, non consentiva un aggiornamento che tenesse conto della perdita di valore della moneta. Se questa statuizione, così motivata, aveva ragione d'essere in tempi di inflazione strisciante, è maggiormente fondata oggi, dal momento che l'inflazione è galoppante e raggiunge tassi fino al 25 per cento annuo. In conseguenza di ciò, anche la revisione del canone a distanza di quattro anni rende sostanzialmente nullo il reddito che il proprietario del fondo, anche piccolo, ha diritto di ricavare. Giova a questo punto ricordare che non ha avuto nemmeno inizio quella revisione catastale che da molte parti è stata preannunciata e sulla base della quale saremmo dovuti arrivare a rendere meno iniqua e più rispettosa del diritto di proprietà la determinazione del canone. Si può, cioè, arrivare a riconoscere che l'affittuario ha il diritto di sapere quale sarà, anche a distanza di anni, l'ammontare del canone da corrispondere. In proposito, sono dell'opinione che l'affittuario abbia altresì il diritto di conoscere tale ammontare in termini reali e non in termini di moneta inflazionata la cui entità, per gli anni futuri, sfugge a tutti, pur essendo facile prevedere che tale svalutazione vi sarà, e in misura notevole. Anche il piccolo e il medio proprietario del fondo, d'altronde, avendo diritto ad un reddito, debbono poter prevedere il ricavo su cui fare affidamento per le loro necessità. Per armonizzare e temperare questi interessi, il canone potrà essere riferito al valore del prodotto medio vendibile del fondo. Il canone sarà così adeguato al valore medio dei prodotti propri di quel fondo e non al valore di altri prodotti.

Ci pare conveniente ricordare anche che insistendo nella determinazione del canone con i criteri adottati si danneggia irrimediabilmente l'agricoltura italiana nel suo complesso. L'affittuario, infatti, corrispondendo il canone secondo le attuali norme, risparmia una quantità di denaro che si

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

trasforma facilmente in capitale. L'alternativa è semplice: o questo capitale, frutto del risparmio nella corresponsione del canone, viene reinvestito in agricoltura, o ne viene distolto. Se ne viene distolto, il danno per l'agricoltura nel suo complesso nazionale è evidente. Se, invece, viene reinvestito in agricoltura, si arriva ad un punto per cui l'affittuario coltivatore diretto non sarà più in grado di provvedere, neppure con la sua famiglia, alla coltivazione del fondo o dei fondi. Dovrà, pertanto, cederlo in godimento ad altri. Ma quando questo si verifica, subisce le conseguenze della ingiustizia, verso il proprietario del fondo, della determinazione del canone. Tenendo conto del naturale ed insopprimibile istinto umano per cui tutti vogliono avere un reddito per quanto abbiano risparmiato e quindi capitalizzato, si avrà tra breve tempo che l'affittuario, che oggi tanto risparmia nel pagamento del canone, impiegherà tale risparmio in consumo anche ingiustificato di carattere voluttuario, se non addirittura di spreco, con conseguente rapido depauperamento dell'agricoltura, per sollevare la quale è necessario l'apporto privato, non essendo stati mai sufficienti, come anche la recente storia insegna, gli apporti, le sovvenzioni e gli incentivi del denaro pubblico.

Nella determinazione dell'indennità dovuta per l'anticipata risoluzione del rapporto o per il mancato diniego della proroga del rapporto stesso non si può, per ragioni di giustizia, non tener conto dell'entità del canone corrisposto dal concessionario. Abbiamo prima parlato dello squilibrio tra canone e possibile reddito: se l'indennità fosse rapportata soltanto al reddito, si rinnoverebbe ed aggraverebbe tale squilibrio, con la conseguenza di rendere ancor più manifesto il carattere espropriativo della norma.

Il progetto di legge in esame, pertanto, ha bisogno di essere ampiamente emendato perché rientri nei limiti della costituzionalità e dell'equità e perché possa portare ad un pacifico ed effettivo sviluppo dei rapporti agrari.

Per l'aspetto tecnico, sarebbe sufficiente richiamare la norma contenuta nell'articolo 2, secondo la quale un provvedimento di natura amministrativa, quale il decreto dell'assessore alla regione competente, dovrebbe essere impugnato davanti ad una assemblea legislativa la quale, logicamente altamente politicizzata, vedrebbe il proprio responso, la propria decisione soggetta ad im-

pugnazione davanti ad un organo giurisdizionale. Sembra veramente che qui il legislatore nazionale si sia preoccupato di ricordare che esiste una divisione dei poteri e che però questa divisione dei poteri deve essere coinvolta in una mescolanza difficilmente definibile, onde dal provvedimento amministrativo, ripeto, si scende al provvedimento legislativo e questo provvedimento legislativo, che dovrebbe essere sovrano, viene addirittura sottoposto a censura da parte dell'autorità giudiziaria.

Questo è lo specchio, questa è l'indicazione di come questa legge sia stata predisposta senza sufficiente considerazione e di come pertanto non sia meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la maggiore sinteticità possibile desidero esprimere le mie preoccupazioni, che derivano in gran parte non soltanto dalla mia modesta conoscenza di tutta la legislazione sulle affittanze agrarie — partendo dalla famosa legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 fino ad arrivare alla presente riforma — ma anche dal fatto di ascoltare voci discordi in seno alla maggioranza benché, per altro verso, io apprezzassi questa difformità come segno della grande ponderazione con cui si intende legiferare. Però mi si deve dar atto che, per quante decisioni la maggioranza voglia prendere, per quanti colpi di mano si possano fare, per quante innovazioni si vogliano apportare, questa legge è stata « disgraziata » fin dal suo nascere: è nata male e non ha prodotto quello sviluppo del tipico contratto di affitto che tutti si aspettavano, contratto che, da quando è entrata in vigore la normativa sull'affittanza agraria, non ha avuto sviluppo alcuno.

Oggi ci troviamo a ridiscutere l'argomento dopo una pronuncia della Corte costituzionale, sulla base di un testo che ci esporrà ad ulteriori censure. Dopo la prima sentenza che dichiarò illegittime alcune norme, si provvide a rivedere la misura del canone; ed anche allora ci allontanammo dalle indicazioni della Corte costituzionale. Posso convenire con i colleghi che, forse, in quell'occasione, la Corte eccedette un po' nei suoi compiti, indicando i limiti minimo e massimo; essa, però, lo ha fatto certamente non per sostituirsi al legislatore, ma

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

per richiamare l'attenzione del Parlamento, che doveva modificare le norme dichiarate illegittime, sulla situazione determinata dall'inflazione e dalla perdita di acquisto della moneta.

Anche in quella occasione le modifiche avvennero con un governo di centralità (era allora ministro dell'agricoltura l'onorevole Natali). Dopo la recente sentenza del 23 aprile 1974, con la quale la Corte richiamò l'attenzione del Parlamento sull'opportunità dell'esclusione della proroga legale nell'ipotesi in cui il concedente volesse disporre del fondo per operarvi radicali ed immediate trasformazioni, sottolineando che diversamente si inciderebbe sulla sua posizione soggettiva con un limite del quale occorrerebbe valutare la legittimità costituzionale, la stessa Corte ritenne di poter affermare che l'articolo 44 della Costituzione, il quale consente certo, in tema di proprietà terriera, interventi legislativi più penetranti di quelli ammessi dall'articolo 42, richiede che le limitazioni siano finalizzate non solo alla instaurazione di equi rapporti sociali, ma anche alla realizzazione di condizioni che consentano il razionale sfruttamento del suolo.

Ora, io voglio riconoscere la buona fede e la buona volontà di tutti i componenti dell'Assemblea, di ogni parte politica, in questa difficile materia dell'agricoltura: se è molto facile legiferare, è molto difficile farlo bene quando gli interessi sono contrapposti. La mia preoccupazione non è quella di tutelare meglio un settore rispetto ad un altro. Posso anche convenire che maggiore tutela debba essere assicurata al lavoro; anzi, la Corte costituzionale, in numerose sentenze, ha ritenuto sempre legittimo assicurare maggior tutela al lavoro, nel campo della tutela generale dei legittimi interessi. Però, nel caso si ecceda in questo senso, si agisce forse bene ai fini di quella maggiore produttività che dobbiamo assicurare nell'interesse collettivo nazionale e in quello degli stessi addetti all'agricoltura, oltre che dei consumatori, che costituiscono la massa dei cittadini per i quali dobbiamo qui legiferare? Questa è la mia preoccupazione. Sicché, trovo conforto per questo mio breve intervento, con il quale esprimo le preoccupazioni e — se il provvedimento dovesse rimanere nella attuale formulazione — anche l'opposizione della mia parte politica, nella notizia (sempre che risponda a verità) di un rinvio, dopo le repliche del relatore e del Governo, della

discussione del provvedimento, di una sospensione, forse di un riesame dello stesso in sede di « Comitato dei nove », per cercare di meglio formularlo, in qualche articolo. La mia preoccupazione è soprattutto quella di non ricadere ancora una volta in un giudizio di illegittimità costituzionale. Mi preoccupa — ripeto — molto la possibilità che anche il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare possa, per i motivi cui ho accennato, essere portato all'esame della Corte costituzionale.

Si guardi al fatto che nessuna differenziazione si è inteso introdurre tra piccole e grandi proprietà, ponendo alla stessa stregua e tutelando nell'identico modo le une e le altre. Molte di queste piccole proprietà — ed è stato ricordato poc'anzi dall'onorevole Pietro Riccio, che mi ha preceduto — appartengono a persone che hanno prima coltivato determinate terre, poi, per esigenze particolari, se ne sono allontanate, magari emigrando dal nostro paese, quindi sono rientrate in Italia per riprendere possesso delle terre stesse, venendo a trovarsi, a questo punto, dinanzi a disposizioni nuove, addirittura vincolanti per diciotto anni.

Sono tutte preoccupazioni che non possono non affiorare quando si legifera nell'interesse del mondo del lavoro. Se non si intendeva fare della demagogia, si doveva quanto meno fissare, in materia di trattamento, una certa linea di demarcazione tra la grossa proprietà e la miriade di piccole proprietà che esistono nel nostro paese, che vengono — ripeto — a subire l'identico trattamento delle altre, con conseguenze negative che non possono non preoccupare; tanto più se si deve tenere presente l'ultima decisione della Corte costituzionale, dalla quale — d'altronde — il provvedimento al nostro esame trae origine.

Il fatto, poi, di dover annullare, sempre con atto d'imperio, le varie pattuizioni private — che è principio, dal punto di vista strettamente giuridico, non incostituzionale —, crea o non crea un'incertezza del diritto? Crea o non crea una assoluta disaffezione verso la terra; crea o non crea il mancato afflusso di investimenti verso la terra; crea o non crea una minore produttività? E se ciò è vero, noi, che legiferiamo per assicurare, in un quadro di rilancio dell'agricoltura, una maggiore produttività del settore, dobbiamo o non dobbiamo manifestare perplessità? Non dovete, onorevoli colleghi, meravigliarvi della nostra perplessità, che diventa opposizione ad un

modo di legiferare che risulta più demagogico che rispondente ai principi del diritto nonché alle preoccupazioni di chi scorge in esso non un'armonizzazione tra gli opposti interessi (che pur meritano tutti legittima tutela), non un'armonizzazione, cioè, tra gli interessi del proprietario concedente e del lavoratore della terra, bensì una contrapposizione degli stessi. È effettivamente sotto tale profilo (della esigenza di armonizzare gli interessi in questione, che dovrebbe essere preoccupazione del legislatore), che censuro il provvedimento al nostro esame. Mi auguro, sempre che si arrivi alla sospensione che mi pare di aver intuito sia stata richiesta nel tentativo di migliorare, in sede di Comitato dei nove, la formulazione di alcuni articoli, che si possa giungere a favorire una revisione del nostro atteggiamento. Noi non abbiamo, infatti, alcuna ragione di non concedere una più ampia tutela al lavoro; nello stesso tempo, per altro, vorremmo salvare l'altro principio — che è sempre di tutela, come la Corte costituzionale ha sancito — relativo alla proprietà. Soprattutto, in ogni caso, intendiamo salvaguardare il principio, che tutti ci deve spingere e stimolare, di assicurare la maggiore produttività del settore. Solo così faremo il bene di tutte le categorie interessate — dal proprietario concedente al lavoratore affittuario — alle sorti della terra. Questa la posizione della destra nazionale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole Ciaffi.

CIAFFI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, desidero fare soltanto alcune considerazioni nella mia qualità di correlatore e di relatore unico per la fase dell'esame in Commissione agricoltura, senza nulla togliere alle conclusioni che l'altro relatore per l'Assemblea vorrà fare.

Credo che gli opportuni miglioramenti che il « Comitato dei nove » potrà apportare al testo sottoposto all'esame dell'Assemblea saranno utili nella misura in cui avremo compreso lo spirito di questa legge, spirito che però non mi sembra sia stato compreso quando, ascoltando alcuni interventi, ho sentito chiamare in causa la certezza del diritto e la tutela sociale di alcune parti proprietarie in particolari difficoltà,

come gli emigranti, gli orfani, le vedove; quando ho sentito chiamare in causa la costituzionalità di alcune norme che, attraverso il passaggio da un regime di proroga ad un regime di contratto a tempo determinato, prefigurerebbero una sorta di espropriazione e di indisponibilità del diritto di proprietà.

A me sembra che questa sia demagogia alla rovescia, che non coglie il significato europeo di questa legge, che non coglie le direttive di marcia verso cui dobbiamo orientare una proprietà dominicale che deve trasformarsi in proprietà imprenditoriale. In sostanza, tutta la legislazione europea ha già abbandonato da tempo i regimi vincolistici propri di periodi eccezionali postbellici per affermare l'esaltazione dell'impresa, la libera contrattazione che però abbia come limite la certezza della stabilità dell'imprenditore nei limiti tecnici appropriati, che in Europa variano dai 18 ai 25 anni, con qualche norma — per la verità modificata in questi ultimi tempi — che prevedeva anche tempi di durata contrattuale superiore ai 25 anni.

Qui dobbiamo chiarire: non parliamo più di una contrapposizione fra il coltivatore diretto manuale e l'imprenditore. Noi vogliamo affermare il principio che anche l'affittuario è pienamente imprenditore, e questa affermazione l'abbiamo sanzionata con la legge n. 11. Non è pensabile che in un regime moderno, che attraverso la promozione del lavoro e tutta una legislazione che tutela i lavoratori arriva ad una promozione dell'impresa, ad una promozione del lavoratore ad imprenditore, non si debba dare a costui la certezza nell'esercizio della propria impresa. Quindi, è proprio il rovescio di quello che testé affermava l'onorevole Sponziello.

Se noi volessimo affermare che un contratto prorogato, trasformato in contratto a tempo determinato, possa sottostare a causa di risoluzione ogni qualvolta il proprietario non imprenditore, per suoi motivi particolari, voglia rientrare nella disponibilità e conduzione della terra, non vi sarebbe più certezza del diritto. Allora veramente non garantiremmo né produttività né miglioramento della terra, perché nessun affittuario investirà o migliorerà se non si vedrà garantito un periodo tecnico di conduzione aziendale al coperto da ogni possibilità di ritenzione da parte del proprietario emigrante, vedova o orfano che sia. Ecco la demagogia a rovescio: il problema del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

l'emigrante, dell'orfano, della vedova; ma la soluzione dell'emigrante che ridiventi cittadino della sua terra, dell'orfano che diventi imprenditore non si trova a danno di un'impresa, bensì risolvendo il problema della sicurezza sociale ed economica dello stesso emigrante, dello stesso orfano.

Il problema è di vedere se dobbiamo privilegiare la proprietà quando questa non assolva una funzione sociale o se invece dobbiamo privilegiare l'impresa. E per privilegiare l'impresa è necessario garantire ad essa un periodo di stabilità e di sicurezza durante il quale l'impresa possa svilupparsi, esplicitarsi, investire, migliorare e produrre di più per la collettività. Si è, quindi, cercato di raggiungere ciò proponendo che la trasformazione da un regime di proroga a un regime di contratto a tempo determinato si attestasse sulla durata del contratto per 18 anni, che è la minima durata nei vari paesi europei (pari a quella belga; quella francese e quella tedesca sono più lunghe).

La giurisprudenza costituzionale ammetteva la legittimità del regime di proroga solo in tanto in quanto venissero riconosciute alcune cause eccezionali di cessazione della proroga: quando queste cause eccezionali il Parlamento ha cercato di sopprimere, come nel caso delle urgenti e radicali trasformazioni, la Corte costituzionale ha detto: questo regime di proroga rischia di diventare un'espropriazione. Quindi queste esclusioni di eccezioni vanno respinte. Con questa legge accettiamo i suggerimenti della Corte costituzionale, ma li integriamo per chiudere, almeno per il contratto di affitto, il regime vincolistico ed introdurre la sistematica legislativa europea: contratti d'affitto a lunga durata.

Si dice che ciò lede l'autonomia privata. Non è esatto. A parte il fatto che l'autonomia privata è piena quando è esercitata con la consensualità delle parti (se i due contraenti sono d'accordo, possono risolvere il contratto quando lo vogliono), la durata è inerente al tipo di gestione, che è gestione di un'impresa: è quindi interesse della collettività che questa gestione possa avere i tempi tecnici per svilupparsi: ed è interesse della collettività garantire che la parte contraente più forte, quella che ha la disponibilità del bene, non prevalga fino a compromettere, non solo la controparte lavoratore-imprenditore, ma anche gli interessi generali. Ecco lo spirito dei contratti a termine legale, quando —

come avviene in tutta Europa — oggetto del contratto è un bene produttivo e non meramente un bene di servizio, come può essere la contrattazione nel settore degli immobili urbani per i quali ancora, per altro, vige un regime di proroga. Ecco allora che la stessa coerenza tra questa nostra proposta e le direttive comunitarie che abbiamo approvato qualche mese fa risalta in tutta la sua pienezza.

Del resto, quando qualcuno ha parlato di contrasto tra direttive comunitarie e questa proposta, non si è accorto che tutta l'impalcatura e la *ratio* delle direttive comunitarie è fondata sul contratto di affitto a lunga durata. Tanto è vero che i premi di apporto strutturale — che sono incentivi per l'affermazione dell'impresa — l'arrotondamento aziendale, la promozione del contraente a imprenditore ed a proprietario sono fondati sul regime dell'incentivo e quindi della libertà. Cioè, le direttive comunitarie non scelgono la via dell'accorpamento e della trasformazione legislativamente forzosi, ma scelgono la via dell'incentivo delle parti a trasformare: questo incentivo si inquadra in una legislazione fondata proprio sul contratto a lungo termine. Del resto, come potrebbe essere l'affittuario, figura in Europa dominante (da noi, per una serie di vicende storiche nel settore dei contratti agrari, non lo è), promotore di un processo di ampliamento aziendale attraverso l'affitto o l'acquisizione in proprietà attorno alla sua azienda, senza la certezza giuridica della durata del contratto?

Chi farebbe un investimento sotto la spada di Damocle dal timore di essere estromesso nell'ipotesi che il proprietario venda l'azienda ad un coltivatore diretto, o in quella dal ritorno in patria di un emigrante? Seguendo tali principi, affermeremmo un concetto di proprietà e di utilizzazione del suolo visto in termini assistenziali, del tutto precario e provvisorio, anziché in termini economici imprenditoriali e moderni.

Mi dispiace aver dovuto sentire, da parte di alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, censure nei riguardi del testo in esame e critiche di superficialità ai formulatori, mosse anche con il corredo di citazioni legislative e con una sicurezza che, forse, avrebbe dovuto essere messa alla prova di un maggior approfondimento.

Ora, ho tenuto ad esporre alcune considerazioni per significare che siamo di fronte ad un provvedimento che indubbiamente ha un suo prezzo, ma che, dopo 30 anni di regime vincolistico, rappresenta anche un necessario

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

passaggio verso un'impostazione più consona ad un'agricoltura imprenditoriale e moderna. Ho detto che il provvedimento ha un suo prezzo; ed infatti è indubbio che il superamento del regime vincolistico, l'« azzeramento » dei contratti e l'avvio verso un regime di contratti a lunga durata crea dei problemi. E ciò è tanto vero che il Comitato dei nove si dichiara fin d'ora pronto a prendere in considerazione eventuali proposte di modificazione a quelle disposizioni della legge n. 11 del 1971 che prevedono la possibilità di proroga dei contratti, a seguito di miglioramenti, per ulteriori 12 anni, nel senso di una riduzione di tale termine di 12 anni, al fine di non giungere ad una situazione nella quale sarebbe stabilita una durata minima dei contratti stessi per un periodo (18 anni più 12) che, nella realtà italiana, sarebbe eccessivo. Si tratta, in ogni caso, di modificazioni che resterebbero nello spirito della legge; ma tale spirito non può essere forzato fino al punto di ribaltare il significato stesso del provvedimento, così da creare una situazione di obiettiva incertezza che andrebbe a tutto danno dell'imprenditorialità e della stessa certezza del diritto.

Se comprendiamo tali motivi ispiratori, possiamo riconoscere che i miglioramenti sono possibili, anzi doverosi, per quanto concerne gli aspetti tecnici, i problemi particolari, come quelli legati alle competenze dei diversi organi regionali; ma deve restare fermo, a mio avviso, il principio di mantenersi fedeli al significato ed alla *ratio* del testo in esame, che abbiamo definito attraverso un lungo lavoro di elaborazione e di approfondimento, e che si identifica nello sforzo teso a consentire un graduale passaggio da un regime vincolistico, da molte parti censurato, ad un regime fondato su contratti a lungo termine che garantiscono il coltivatore-imprenditore.

Si consideri, poi, che disattendendo i principi ispiratori del provvedimento ci troveremmo in una situazione assurda. Si noti che le censure, avanzate nel corso del dibattito, rivolte a norme relative a contratti di affitto in cui sono interessati coltivatori diretti, non sono state formulate quando si è parlato della durata quindicennale dei contratti con conduttori non coltivatori. Pertanto, rischieremmo di creare una situazione di svantaggio per gli affittuari coltivatori rispetto ad una situazione di privilegio per gli affittuari non coltivatori.

Per i motivi illustrati, raccomando alla Camera l'approvazione del provvedimento, convinto che esso costituisce un decisivo

passo verso una maggiore certezza del diritto in materia di contratti agrari, e verso la stabilizzazione di un regime normale, che si sostituisce ad uno straordinario, al servizio di un'agricoltura più moderna e più imprenditoriale.

PRESIDENTE. L'altro relatore, onorevole Zurlo, intende anch'egli replicare?

ZURLO, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Ciaffi, signor Presidente, e mi riservo di chiedere, dopo la replica del rappresentante del Governo, che la discussione sia sospesa, prima del passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

FELICI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, di fronte a questa iniziativa parlamentare — perché sono provvedimenti di iniziativa parlamentare ad aver dato origine al testo unificato in esame — ha già manifestato il proprio atteggiamento in sede di Commissione, riservandosi alcune indicazioni migliorative del testo per quanto riguarda la parte tecnica e la parte realizzativa, diciamo così, del delicato e complesso problema.

Indubbiamente c'è la necessità — e ce ne faremo carico in seguito, quando esamineremo gli emendamenti a ciascun articolo — di chiarire alcuni passaggi, alcuni punti sollevati negli interventi di questa sera e che hanno creato delle novità e nel contesto generale della politica agricola del Governo stesso e in rapporto ad alcune vicende che si sono alternate in questi ultimi anni nella vita del mondo contadino italiano. Occorre una chiarificazione possibilmente definitiva, per evitare che si colgano occasioni, come questa per strumentalizzare le vicende e dare soltanto una risposta tipicamente opportunistica, non aderente alla realtà, e non concretamente ancorata ai provvedimenti al nostro esame.

Ebbene, sarò molto breve in questa replica che — ripeto — il Governo dichiara di non essere pronto a rendere in rapporto alle novità che si sono manifestate questa sera; come ho detto, approfondiremo i vari temi e li affronteremo nella fase successiva della discussione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

Il Governo intende richiamare l'attenzione dei deputati — anche di quelli che in modo eccessivo, e forse anche non opportuno, si sono discostati dalla sostanza e dalla filosofia di questo provvedimento — sul modo in cui il disegno di legge è nato e sul testo unificato al quale si è pervenuti; ciò per richiamare alla realtà più precisa la vicenda legislativa che questa sera stiamo esaminando.

Ebbene, in rapporto ad una sentenza della Corte costituzionale, le forze politiche del nostro Parlamento si sono manifestate, attraverso delle proposte, per tentare di colmare quel vuoto legislativo che si era creato a seguito, appunto, di quella sentenza. La grossa novità sulla quale, a mio parere, dobbiamo riflettere, prima di manifestare il nostro assenso o il nostro dissenso, è che il momento qualificante del provvedimento in esame è costituito dalla cessazione del regime vincolistico, cioè dalla fine della proroga a tempo indeterminato, che aveva dato luogo ad uno stato di incertezza nei rapporti tra concedente e concessionario nella vita dei campi.

Il secondo aspetto degno di rilievo è la ricerca, lo sforzo continuo di dare una maggiore certezza agli operatori delle nostre campagne, un obiettivo che il provvedimento in esame si propone, pur nella brevità del suo articolato (il progetto di legge, infatti, si riferisce ripetutamente a leggi precedenti, che intende semplicemente integrare e modificare). In particolare, il provvedimento vuole dare maggiore certezza ai coltivatori diretti fittavoli, per i quali la sicurezza della permanenza del loro impegno nel lavoro della terra costituisce condizione indispensabile di vita, anche per quanto riguarda le prospettive future.

Questa certezza va armonizzata con le direttive comunitarie emanate in questi ultimi mesi, che presentano l'impresa agricola in una dimensione indubbiamente nuova — che io definisco rivoluzionaria — per darle un assetto moderno, aderente alle esigenze della produttività ed alla necessità di un maggiore impegno nella vita delle nostre campagne.

Dopo avere accennato a questi due aspetti che, ripeto, sono qualificanti per i fini del provvedimento, desidero concludere questa manifestazione di adesione al testo di legge in esame con l'invito ad affinare e precisare il provvedimento stesso nella parte esplicativa, perché non si corrano ulteriori rischi e a livello costituzionale, e a

livello della normale giurisdizione, affinché quella tranquillità e quella serenità che auspichiamo possano diffondersi nelle nostre campagne non vengano turbati da fatti successivi.

Ebbene, a nome del Governo, debbo ancora una volta confermare quanto ho già avuto modo di dire in sede di Commissione. Non si tratta qui di creare divergenze di valutazioni, che non hanno senso. I colleghi intervenuti nel dibattito — e che io ringrazio anche per la diversità delle posizioni che hanno espresso — hanno dato, in buona parte, un contributo positivo alle indicazioni che il provvedimento contiene. Però io invito ancora una volta, specie qualche parte politica, a non interpretare la posizione del Governo in rapporto alla posizione dei componenti del Governo stesso: questo ha una sua collegialità, una sua responsabilità unanime e globale. Se il tempo lo permetterà, avrà modo di dimostrare come alcune affermazioni, che sono state critiche e non fondate, in rapporto agli investimenti da parte del Governo in questo settore dell'agricoltura, possano essere smentite in modo preciso e documentato. Forse gli impegni e gli investimenti sono andati oltre le richieste di certe parti politiche. Ho voluto dire questo per un maggior senso di responsabilità e per una coscienza critica e democratica in rapporto a questi nostri dibattiti.

Riservandosi di dare un proprio contributo nelle fasi successive del dibattito, attendendo cioè la riunione del « Comitato dei nove » per migliorare la normativa e per poter dare una risposta aderente e concreta a questa novità, che è la vera filosofia del provvedimento, e cioè la cessazione del regime vincolistico, e per poi articolare tutte le fasi successive in rapporto alle esigenze di una agricoltura moderna ed ancorata alla visione europeistica che noi abbiamo già recepito, il Governo dà fin d'ora la sua approvazione di massima al provvedimento.

ZURLO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZURLO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere, se possibile, di rinviare lo esame degli articoli per consentire al Comitato dei nove di potersi riunire. Dalla discussione sono emersi elementi sostanzialmente convergenti e positivi sul provvedimento, però vi sono alcune novità che van-

no esaminate; possiamo farlo in sede di Comitato dei nove, in modo da facilitare il lavoro dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Biagioni.

BIAGIONI, *Relatore*. Signor Presidente, rimettendomi alla relazione scritta, desidero dire che, a pagina 2 dello stampato, dove sono elencate le leggi di soccorso, è stata dimenticata la menzione della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, concernente le aziende artigiane, industriali e commerciali che hanno subito danni per calamità naturali.

Inoltre vorrei chiedere al rappresentante del Governo se la richiesta fatta dalla maggioranza della Commissione per un aumento dello stanziamento sia stata accolta o no; quanto meno, se vi siano possibilità di accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, devo informare l'onorevole relatore che nessun stanziamento aggiun-

tivo è stato disposto dal Governo. Per il resto, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, nelle ultime settimane, soprattutto nel periodo pre-elettorale, le piccole e medie aziende hanno visto moltiplicarsi attorno a loro i protettori. Tutti i partiti hanno avuto un risveglio di impegni, naturalmente solenni, di iniziative, troppo spesso verbali, a favore delle piccole e medie aziende.

In questa azione si è distinto il partito comunista, evidentemente dimentico che le piccole e medie aziende sono oggi all'asfissia anche, o soprattutto, a causa dell'azione della «triplice sindacale», portata all'estremismo più ottuso. Per il partito comunista è stata un'azione di promozione politica, come dimostrano i risultati elettorali, ma, per fortuna, non tutti gli imprenditori piccoli e medi si sono lasciati adescare dall'improvviso amore dei comunisti.

Come ha detto in un polemico intervento il dottor Frugali, presidente della CONFAPI, che raccoglie fuori della Confindustria 18 mila piccoli e medi imprenditori, «l'interesse del partito comunista ai nostri problemi è fenomeno recente»; aggiungendo che «la CONFAPI è disposta a un confronto anche col partito comunista, come è pronta ad un confronto con qualsiasi altra forza politica che si dichiari disponibile».

Ecco perché abbiamo ritenuto necessario e doveroso che questo disegno di legge uscisse dal limitato e pur qualificato ambito della Commissione per essere discusso in aula, con il dispiacere, però, non dico di avere pochi ascoltatori, ma pochi oratori, atteso che, se non vado errato, sono l'unico iscritto a parlare; vedo però ora che un collega mi fa cenno di aver seguito il mio esempio.

Troppe volte provvedimenti di legge che soltanto nei titoli avevano una notevole ampiezza sono divenuti argomenti di propaganda partitica, senza un reale beneficio per le categorie cui erano destinate.

È necessario e doveroso che l'approvazione scaturisca da un dibattito parlamentare e che l'opinione pubblica conosca le motivazioni dei voti favorevoli e di quelli eventualmente contrari, perché si sappia,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

prima che squillino le trombe della propaganda, che il cosiddetto « rifinanziamento » delle piccole e medie aziende, di cui è argomento il presente disegno di legge, si limita soltanto a 30 miliardi.

Veniamo al contenuto del disegno di legge. Nella sua sintesi estrema, esso vuole affidare all'IMI 30 miliardi perché siano destinati alla concessione di finanziamenti alle piccole e medie aziende. È un'antica consuetudine di questo regime quella di disperdere i miliardi, di usarli per tamponamenti di urgenza, senza mai una visione unitaria dei problemi e dei fenomeni, senza la forza o la volontà politica di affrontare decisamente problemi e fenomeni.

Sorvolo sull'articolo 2 che parla di riutilizzo per nuovi prestiti, tramite l'IMI, dei rientri di finanziamenti accordati in base alla legge n. 1470. Una pura ipotesi, data la situazione economica attuale; comunque, che siano 30 o 60 miliardi a disposizione, siamo pur sempre al fugace piovasco in un terreno semi-arido, laddove occorrerebbe una benefica, abbondante pioggia fecondatrice.

Per meglio illustrare i motivi del nostro pessimismo occorre riandare brevemente al passato, fare una breve cronistoria delle provvidenze a favore delle piccole e medie aziende.

Il disegno di legge in discussione spiega che si tratta di una integrazione dei fondi di cui alla legge n. 1470 del 1961, e successive modificazioni (si badi bene: la legge n. 1470 porta la data del 18 dicembre 1961!). Sarebbe stato utile, prima di discutere il presente disegno di legge aver compiuto un'indagine, uno studio sulla utilizzazione dei fondi stanziati in tutti questi anni e analizzare i reali benefici ottenuti dalle piccole e medie aziende. Noi abbiamo potuto soltanto sapere che esiste al Ministero dell'industria, in un certo ufficio — non molto bene organizzato, a quanto sembra — un mucchio di domande, dell'ordine, credo, di alcune centinaia e di importo imprecisato; ma non so se questa sia una notizia vecchia e superata rispetto alla situazione attuale.

Ma consideriamo pure questo nostro dubbio un semplice particolare. Certo è che quando si parla di finanziamento delle piccole e medie aziende bisognerebbe avere un quadro completo della situazione e occorrerebbe conoscere, almeno approssimativamente, l'entità dei capitali occorrenti per la loro sopravvivenza, aver risolto tutti i

problemi di base a cominciare dall'identità stessa delle piccole e medie aziende, ancora oggi incerta, confusa, contraddittoria. Abbiamo cercato in varie occasioni di stabilire questa specie di carta d'identità della piccola o media azienda, ma sempre con risultati estremamente superficiali. Si sarebbe dovuto riformare la procedura lenta e ostacolante per ottenere il credito agevolato, sfolire il groviglio di provvidenze legislative con le quali, nel corso degli anni, si è inteso provvedere al settore, per raggiungere un'uniformità di norme, dare infine una disciplina unitaria ai molti, troppi istituti sorti come fiori in un prato di primavera, nell'intento di sostenere il travagliato cammino di queste aziende. Altrimenti è facile comprendere che i 30 miliardi che si intendono stanziare, già insufficienti per un'operazione di pronto soccorso, finiranno per disperdersi come i precedenti in mille rivoli, senza risultati concreti, creando d'altronde nuovi privilegi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, tanto che ogni volta che il Governo si rivolge al Parlamento per presentare un nuovo disegno di legge, ne sottolinea l'estrema urgenza, quasi a imporre una specie di ricatto che definirei sentimentale, per impedire il voto contrario perché, ovviamente, è meglio il poco che il nulla. Questo appello ci è stato già rivolto dall'onorevole sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato nell'ultima riunione in cui questo problema è stato dibattuto. Abbiamo accolto queste parole accorate, ma ciò non ci esime da una severa censura nei confronti della politica non di questo Governo soltanto, ma anche dei Governi che lo hanno preceduto. Ecco perché ho accennato prima alla cronistoria delle provvidenze legislative in materia, utile per comprendere il realismo di questa mia premessa. Senza riandare troppo indietro nel tempo, mi limito a ricordare le date riassunte dalla XII Commissione nel gennaio 1973, quando cominciò presso la Commissione medesima l'indagine conoscitiva sulle piccole e medie imprese.

Disse, in quell'occasione, il collega Erminero: « Il problema delle piccole e medie industrie, già fortemente avvertito fin dagli « anni cinquanta », fu oggetto di una prima indagine conoscitiva articolata in quattro audizioni che risale al 1962-63. Per la prima volta nel 1961 il CNEL cominciò ad interessarsi all'argomento con un rapporto riguardante le piccole imprese. Ritornò nel 1966 con uno studio sui parametri per

una loro disciplina giuridica, e ancora nel 1971 quando si trattò di esaminare alcune proposte di legge sul finanziamento e sulle agevolazioni creditizie. Un'attenzione articolata merita la questione relativa al finanziamento — è sempre l'onorevole Erminero che parla — delle piccole e medie imprese, perché è soprattutto intorno all'autorizzazione del credito e alle leggi creditizie che si innestano le polemiche in atto. A questo proposito, acquistano rilievo le leggi nn. 623, 624 e 1740 — il cui rifinanziamento era proprio ieri all'attenzione della nostra Commissione — la legge n. 115 e due provvedimenti, entrambi di notevole importanza per la vita delle piccole imprese, attualmente all'esame del Governo e del Parlamento. L'uno riguarda la costituzione di un fondo centrale di garanzia che permette l'accesso al credito agevolato industriale anche in mancanza di garanzie aziendali e personali; l'altro l'assicurazione contro i rischi di cambio». Queste sono le parole dell'onorevole Erminero.

Come si vede, si tratta di una specie di catena di Sant'Antonio, di una serie di leggi a incastro, tutte leggi-tampone, se è vero, com'è vero, che oggi, nel 1975, siamo ancora qui a discutere sul modo migliore di sostenere le piccole e medie aziende. Intanto sono fioriti gli istituti per la concessione di crediti a breve e a lungo termine. In questi anni si sono moltiplicati gli istituti fino a giungere alla GEPI e all'EGAM, e ciascuno istituto ha dato luogo ad una lotta di potere fra i vari partiti della maggioranza e, in definitiva, ad uno scandalo, perché nella concezione di questi partiti un istituto di finanziamento è soltanto un distributore automatico di privilegi clientelari. Nessuna preoccupazione mai per un'indagine costruttiva sulla realtà delle piccole e medie aziende, delle quali a tutt'oggi non si conoscono i connotati esatti, ed è questo il primo di una serie di paradossi. Come infatti si può risanare un settore, se non si è provveduto a definirne i contorni, le caratteristiche fisionomiche e sociologiche? Anche questo è un tema che è stato più volte discusso senza mai giungere ad una conclusione. So benissimo che è impossibile definire con precisione dove comincia e dove finisce il confine di una piccola o di una media azienda, anche per il mutevole andamento dell'economia, per cui un'azienda oggi considerata piccola domani è già media o viceversa; ma almeno un tentativo bisognereb-

be farlo. Già nell'indagine conoscitiva del 1973 il professor Dell'Amore ebbe a dichiarare: «A mio avviso, una definizione di carattere permanente e generale non può essere formulata. Basti pensare che quella stessa entità che oggi rappresenta una media azienda tra qualche anno dovrà essere considerata come piccola».

Il presidente della CONFAPI ne ha parlato di recente nell'intervista concessa all'*Europeo*: «Non c'è regola: c'è una grande confusione. I dipendenti massimi sono 35 o 50 o 100 a seconda della legge che si applica. Pensi che non si riesce a mettere d'accordo gli istituti di credito con il Ministero delle finanze sulla definizione di piccola impresa. La necessità di un criterio generale è urgente. Bisogna portare ordine ad una legislazione frammentaria ed ingiusta, altrimenti l'uomo della strada che legge i giornali avrà sempre la sensazione che un fiume di miliardi viene regalato alle piccole imprese. Il fatto è che questo fiume, prima di giungere al mare, viene deviato». E su questo «deviamento» di cui parla il presidente della CONFAPI, tornerò tra poco. Cerco ora di completare in breve il discorso sui connotati delle piccole e medie imprese. Si può dire soltanto genericamente che esse sono la fascia intermedia tra grande industria ed artigianato. Per taluni, gli elementi di identità sono: settore di attività, occupazione, investimenti produttivi, quote di mercato ed altri. Per altri, un criterio di distinzione della piccola impresa è che essa può essere governata dall'imprenditore direttamente, anziché da più mani. Il rebus è insolubile, dunque; ma almeno uno sforzo di unificazione bisognava pur compierlo, quanto meno per unificare i criteri di base, per dare omogeneità di decisione ai vari istituti di finanziamento destinati a tale funzione, ad evitare squilibri e discriminazioni.

Ho accennato già all'indagine conoscitiva compiuta dalla XII Commissione tra il gennaio e il marzo 1973, con l'audizione dei più qualificati esperti finanziari dirigenti di vari istituti che si occupano del credito alle piccole e medie aziende. Una realtà emergeva dall'indagine: che le piccole e medie aziende sono le aziende più fragili e che più difficilmente possono assorbire i colpi esterni. E non mi riferisco soltanto alla congiuntura. Già allora il presidente della CONFAPI indicava che la crisi del settore era dovuta principalmente a cause intrinseche di ordine strutturale con-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

nesse con la esiguità dimensionale delle aziende e a carenze di ordine legislativo ed istituzionale. Certi costi, specie quelli relativi all'organizzazione aziendale, alla contabilità, alla commercializzazione dei prodotti e alla formazione professionale, incidono in modo deleterio sui bilanci delle piccole e medie imprese, riducendone le possibilità di finanziamento, la concorrenzialità e i margini di difesa. Egli, quindi, ha posto l'accento sulla sperequazione del sistema previdenziale, reso ancor più forte dall'istituzione di massimali retributivi per gli assegni familiari che operano come una imposta proporzionale alla densità del fattore lavoro, e, infine, individuava come una delle principali cause della crisi le difficoltà di accesso ai mercati esteri, dovute principalmente all'insufficienza e alla instabile consistenza dei fondi annuali per l'assicurazione dei crediti all'esportazione.

In quella stessa tornata, il vicepresidente della Confindustria riconosceva nella conflittualità all'interno della piccola e media impresa la causa prima della crisi congiunturale del settore, imputabile soprattutto all'insicurezza delle previsioni, all'esasperazione dei contrasti interni, all'impossibilità di elaborare piani di produzione e di investimento. E sottolineava ancora la carenza degli interventi pubblici nella soluzione di alcuni problemi, come quello dei servizi sociali, della fiscalizzazione degli oneri contributivi, dell'eccessiva viscosità di funzionamento dell'apparato amministrativo statale come causa principale del continuo peggioramento dei rapporti tra burocrazia ed operatori economici.

D'altro canto, il costo del lavoro è enormemente cresciuto soprattutto per il peso esorbitante dei contributi sociali. Schematicamente si può dire che, assumendo un lavoratore il quale riceve una paga di dieci, il costo effettivo per l'imprenditore è di venti. Si aggiunga a ciò la pressione sindacale. Torno a citare l'intervista del dottor Frugali all'*Europeo*: «I contratti di lavoro sono creati su realtà tipiche della grande impresa, sono mal strutturati per la piccola e media. Non cerchiamo sconti salariali, tutt'altro, ma una diversa articolazione normativa. Per noi che produciamo beni sui quali il costo della manodopera ha un'incidenza molto più alta che per i grandi imprenditori, ...l'impossibilità di prevedere l'uso di manodopera diversificata, è drammatica. I sindacati ci hanno fatto promesse che sono rimaste tali». Fin qui, il

dottor Frugali. È notorio però che la triplice sindacale non ha molto interesse per la piccola impresa, dove il suo imperio è ridotto: essa punta sui grandi complessi per costringerli alla resa, e per sviluppare, in altri termini, la statalizzazione dell'economia.

Infine, ed entriamo nel cuore del problema in discussione, la sopravvivenza, più che lo sviluppo delle piccole e medie aziende, è ostacolata dalle troppe remore burocratiche opposte al finanziamento, e dal diverso trattamento usato nei loro confronti dagli istituti bancari. Il dottor Frugali ha detto esplicitamente che le leggi ci sono, i miliardi vengono stanziati, ma sono poi dispersi. Questi contributi, questi sostegni non giungono ai destinatari, ai piccoli: giungono invece ai grandi camuffati da piccoli. Ecco perché è necessaria una definizione che tenga conto della conduzione personale e responsabile dell'azienda, non soltanto del numero dei dipendenti.

Vi è un altro aspetto del problema finanziario, che lo stesso dottor Frugali ha sottolineato: nell'ultimo periodo abbiamo subito un accorciamento dei tempi di pagamento per le aziende fornitrici ed un allungamento per quelle sub-fornitrici. In pratica, le diverse condizioni di pagamento si sono scaricate sui piccoli produttori; è una consuetudine che si diffonde, che aggrava ed accelera la crisi delle piccole e medie aziende, che sono costrette a subire dai loro fornitori — in gran parte aziende medio-grandi e grandissime — condizioni di pagamento a brevissima scadenza, se non per contanti, della merce ricevuta. Quando riescono a strappare un pagamento a sessanta giorni, con l'obbligo della massima puntualità, è già una fortuna. Contemporaneamente i loro clienti (anche questi aziende medio-grandi e grandi) saldano le fatture per forniture di manufatti delle piccole e medie aziende a 120 giorni o, più frequentemente, a 180 giorni; alla scadenza, con piccoli trucchi, riescono a prorogare il versamento di altri due o tre mesi. In tal modo, l'imprenditore di modesta capacità si trova di fronte ad uno stacco drammatico: ha bisogno di liquido per assicurarsi la continuità dei rifornimenti, e per non interrompere l'attività; non ha alcuna apertura di credito presso le banche; non può avere la garanzia dei saldi alle scadenze, così da fare precise previsioni. È una situazione che comporta gravi conseguenze, ancora più accentuate nelle

categorie artigianali, altro settore asfissiato proprio da questa immorale consuetudine di pagamento, oltre che dai nuovi complessi adempimenti burocratici e fiscali, cui deve far fronte.

Abbiamo citato più volte l'intervista del dottor Frugali. Precisiamo che essa è stata una presa di posizione polemica nei confronti dell'avvocato Agnelli, presidente della Confindustria, e del dottor Corbino, presidente dei piccoli e medi imprenditori aderenti alla Confindustria, che nell'assemblea tenuta a Roma ai primi di giugno avevano dato, delle piccole e medie aziende, una inquadratura ben diversa da quella solitamente conosciuta. È opportuno un cenno per chiarire il problema di fondo. La tesi è che, nella situazione economica attuale, è non solo sterile, ma anche dannoso fare una distinzione tra azienda grande, piccola o media. Occorre una visione globale di tutto il problema produttivo; occorre — ha detto l'avvocato Agnelli — che i piccoli imprenditori pensino in grande. Agnelli ha riconosciuto che le maggiori responsabilità sono nelle strozzature che trovano le manifestazioni più evidenti nella crisi della pubblica amministrazione; nell'inefficienza generalizzata che aggrava i costi del credito e dei servizi pubblici; nell'incertezza del quadro politico e sindacale. Quali i rimedi? Per Agnelli, bisogna eliminare la distinzione tra industria piccola, media e grande, anche in rapporto al credito, affrontando seriamente i problemi dello sviluppo. Quest'ultimo deve avere come oggetto la realtà dell'impresa prescindendo da considerazioni dimensionali. « La pretesa contrapposizione tra grande e piccola industria, toglie valore ad ogni proposta industriale » sostiene l'avvocato Agnelli. A sua volta il dottor Corbino ha detto che il mito della grande impresa e la reazione a questa impostazione che ha determinato il confronto della piccola industria, sono due concetti che mancano di una visione globale dello sviluppo industriale del paese. Nell'elaborazione di una politica, la piccola industria deve evitare di cadere, ha concluso il dottor Corbino, nel trabocchetto del vuoto mito dell'industria minore come « tessuto connettivo della struttura industriale ».

Sono affermazioni che mi lasciano perplesso, perché contrastano con tutte le diagnosi compiute da esperti del mondo finanziario, e mi riferisco in particolare ancora una volta alle dichiarazioni assunte dalla

XII Commissione in quell'indagine conoscitiva più volte citata.

Sono d'accordo sulla diagnosi generale introduttiva dell'avvocato Agnelli e sul principio che l'imprenditore deve essere il principale interlocutore di qualsiasi processo di sviluppo, ma sul tema specifico della comunanza tra grande, media e piccola azienda non sono d'accordo, perché la tesi dell'avvocato Agnelli e del dottor Corbino contrasta, nella realtà quotidiana, proprio con il problema dei finanziamenti. Leggo dall'audizione del professor Parrillo: « Si ritiene che le piccole e medie imprese abbiano, dal punto di vista economico, qualità tali che le rendono una componente essenziale del sistema economico e, segnatamente, di quello industriale. Sulla validità del ruolo che esse svolgono, d'altro canto, sono d'accordo sia gli economisti, sia gli esperti, sia, infine, i politici. Questi ultimi, d'altra parte, durante le recenti campagne elettorali, hanno spesso vezzeggiato le piccole e medie imprese ». Il professor Parrillo ha detto ancora: « Il punto focale di una politica generale di sviluppo delle piccole e medie imprese è fondato sul credito. In altri termini si riconosce che il punto più critico di una politica a favore delle piccole e medie imprese industriali è costituito dal credito che, nel programma economico nazionale, è considerato addirittura come una strozzatura. I membri di questa Commissione ben conoscono le ragioni per le quali le piccole e medie imprese si vengono a trovare in posizione di svantaggio rispetto a tutte le altre imprese che operano sul mercato ». Fin qui il professor Parrillo. Ed ecco le difficoltà: nessuna possibilità di accedere al mercato finanziario, difficoltà nell'accedere al sistema bancario e creditizio perché essi hanno scarse garanzie e, oggi, dopo la crisi più acuta, riduzione dell'autofinanziamento in conseguenza della riduzione dei margini di profitto. « Bisogna aggiungere — ha rilevato Parrillo — che i grandi complessi industriali hanno maggiore potere contrattuale. Il grande imprenditore — prosegue Parrillo rendendo icasticamente il divario — tratta con il banchiere, il piccolo col bancario ».

Sulla modalità dei finanziamenti da concedere alle piccole e medie industrie, parole altrettanto chiare ebbe a pronunciare il professor Dell'Amore: « Bisogna stabilire criteri precisi per i finanziamenti e non lasciarli all'arbitrio dei singoli enti di finanziamento. Le grandi aziende hanno denaro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

a costo inferiore e possibilità di autofinanziamento col ricorso al mercato finanziario... Da troppo tempo si concedono crediti ai grandi complessi pubblici e privati e la differenza si fa pagare alle piccole e medie aziende... Le banche oggi tengono conto della forza contrattuale della controparte e, trovandosi di fronte al grande complesso, scendono nei tassi per non perdere il cliente che può dare l'occasione per servizi redditizi ».

Tutti gli esperti ascoltati dalla Commissione indicarono infine come causa tra le più deleterie della crisi delle piccole e medie aziende la Cassa per il Mezzogiorno, non per le sue finalità ma per il modo con cui ha condotto la sua politica di finanziamenti e di incentivi. L'altra causa è l'insaziabile fame di denaro delle grandi imprese statali, che, nei confronti dei piccoli istituti di finanziamento, non hanno una forte capacità contrattuale, bensì una enorme capacità di imposizione.

Prima di provvedere ad approvare nuove norme di legge occorre dunque conoscere la realtà. Il professor Parravicini, presidente del Mediocredito, ebbe a rilevare che il 55 per cento degli occupati nell'industria italiana lavora nelle piccole e medie industrie, con un numero di addetti non superiore ai 500; che l'86 per cento delle imprese industriali ha meno di 100 dipendenti e occupa il 30 per cento della popolazione dei lavoratori dell'industria. Per concludere il professor Parravicini notava che, nonostante la pleora di istituti creditizi, le piccole e medie aziende sono in crisi e sembra quasi chiederne conto agli uomini di Governo. Ecco dunque un'altra indagine che bisognerebbe compiere per sapere dove si inceppa il sistema dei finanziamenti. Non dimentichiamo, tuttavia, che il professor Dell'Amore ebbe a dire che le piccole e medie aziende costituiscono un vivaio di imprenditori che bisogna curare, non isterilire.

La realtà drammatica è in un dato molto sintetico, ma chiarificatore: nel 1974 si sono chiuse, per le restrizioni del credito, 1.500 piccole e medie imprese, morte tutte per asfissia. La politica economica dei governi si è incentrata sul groviglio di interessi e di problemi della grande industria perché la voce delle piccole e medie industrie era flebile. In altre parole, un colosso che licenzia o mette in cassa integrazione due o tremila operai crea un problema nazionale; la piccola o media industria, che priva del lavoro 100 o 200 operai sembra rap-

presentare una questione di dettaglio. Provate, tuttavia, a mettere in fila i 50, 100, 200 disoccupati delle singole piccole e medie aziende e formerete un esercito (purtroppo già in via di costituzione) che diventa un fenomeno sociale drammatico. Questi problemi bisogna esaminare, almeno per tentare di risolverli prima di elargire altri finanziamenti che si disperderanno nel vasto mare del clientelismo. Ma occorre dare una prova di interessamento « paterno » alle piccole e medie aziende, ed ecco che il disegno di legge in discussione ha assunto carattere di urgenza.

Si tratta di un provvedimento apparentemente di *routine*, come ha voluto dire in Commissione il sottosegretario Carenini, di rifinanziamento di una legge già collaudata, che non dovrebbe presentare problemi. Di per sé, quindi, l'operazione va vista positivamente. Si tratta di un soccorso che potrà alleviare le difficoltà di diverse decine di medie industrie in difficoltà o addirittura di qualche centinaio di piccole industrie, se si tiene presente che, secondo le dichiarazioni fatte dall'ex presidente dell'IMI, Silvio Borri, alla Commissione industria della Camera in sede di indagine conoscitiva, la media dei finanziamenti IMI alle medie industrie era sul mezzo miliardo e alle piccole industrie sui 33 milioni (per il Mediocredito centrale circa 60 milioni). Il problema va piuttosto visto nei suoi termini generali.

Il disegno di legge giunge in piena fase recessiva e potrebbe, quindi, servire come tonificante. Ma rischia forse di giungere un po' tardi e proprio in un periodo di stasi negli investimenti, mentre i fondi per il credito industriale agevolato sono spesso mancati l'anno scorso quando le imprese li invocavano disperatamente. Se si fosse allargato un po' prima e con maggior decisione il rubinetto ci troveremmo oggi con un sistema produttivo più vivace e più competitivo, in grado di anticipare e contrastare per tempo il grave slittamento recessivo.

I sintomi oggi sono invece di una minore richiesta di denaro, di crediti da parte delle aziende, per motivi di carattere tecnico e politico. Quindi il provvedimento può apparire se non altro un po' tardivo e, dopo la grande sete di credito del 1974, sembra giungere proprio in un momento in cui il « cavallo non beve ».

I motivi tecnici precedenti alle elezioni del 15 giugno sono di due ordini. Vi è, da una parte, una sottutilizzazione delle ca-

pacità produttive valutabile nella misura di un buon terzo. È quindi naturale che imprese le quali stanno lavorando appena al 60 per cento della loro piena capacità produttiva non sentano in questo momento l'urgenza di andarsi ad indebitare per ingrandirsi od aggiornare le loro tecnologie. Chiederanno prestiti soprattutto le imprese malate, a cui occorrono per ripianare i saldi negativi d'esercizio. Ma in genere gli economisti pensano che nella maggior parte dei casi converrebbe lasciarle morire affidando la salute del sistema alle eliminazioni dettate da un principio selettivo. D'altra parte, come ha fatto acutamente notare in una intervista al *Fiorino* del 24 giugno scorso il professor Parravicini, presidente del Mediocredito e del comitato tecnico-scientifico della programmazione economica, in fase di saggi d'interesse calanti gli operatori, invece di profittarne, in genere aspettano che calino ancora, giacché spuntare un paio di punti in meno non è certo cosa indifferente, soprattutto quando si tratti di un prestito a medio e lungo termine.

Bisogna dunque fare i conti con questo fenomeno: quando i tassi sono in aumento tutti si precipitano, anche dissennatamente, a chiedere prestiti, scontando l'aspettativa che aumentino ancora. L'attesa inflazionistica euforizza le imprese. Al contrario, una attesa deflazionistica deprime l'ardire degli operatori. Sotto questo punto di vista, ha osservato Parravicini, è stato un grave errore iniziare da quest'anno una politica di riduzione graduale dei tassi di interesse. Non perché — ovviamente — non dovessero diminuire, ma perché il Governo avrebbe dovuto adoperarsi per ottenere un ribasso forte e tutto in una volta, chiarendo quindi che con tale misura si era ormai toccato il nuovo punto di equilibrio. Invece si è affidata la manovra alla iniziativa dell'Asso-bancaria che si è messa ad annunciare piccoli ribassi ogni mese, con il risultato appunto che molti imprenditori prima di ricorrere al credito ed investire attendono ancora il prossimo ribasso.

In queste osservazioni è implicita una critica alla politica finanziaria del ministro Colombo ed anche del Governatore della Banca d'Italia, nonché al loro comportamento nel momento della recessione.

Sembra inopportuno dilungarsi per esporre l'effetto depressivo e disincentivante che hanno prodotto sugli investimenti i risultati elettorali del 15 giugno. Anche qui vi è stata una discordanza di pareri. Mentre

Donat-Cattin, sul *Corriere della sera* di lunedì 30 giugno, ha riconosciuto realisticamente che gli imprenditori, pur non essendo né fascisti né reazionari, hanno paura di rimetterci i soldi ed in questo quadro di incertezze politiche esitano ad investire, il vicepresidente del Consiglio, La Malfa, il giorno prima, sullo stesso quotidiano, li invitava ad investire con serenità perché, tanto, essi hanno con i comunisti gli stessi obiettivi di ostilità al parassitismo pubblico e burocratico.

Una ipotesi da prendere in considerazione è che i crediti agevolati a medio, e soprattutto a lungo termine, tornino ad essere appetiti come sostitutivo dei capitali propri, che invece di rischiare l'investimento in Italia riprenderanno ad emigrare all'estero per congiungersi ai 14 mila miliardi di lire già fuggiti in questi anni. In modo che, al peggio, un sistema comunista non abbia più da espropriare altro che debiti.

Riassumendo, può essere ribadito il carattere tardivo del provvedimento, che giunge a contrastare la recessione dieci mesi dopo che essa si è andata profilando, ed in un momento di particolare disaffezione imprenditoriale. Si ricorderà a questo proposito che, nella recente relazione di bilancio di altro istituto specializzato nel riscontro di crediti industriali, alle medie e piccole imprese, il Mediocredito centrale, si può leggere: « L'attività del Mediocredito centrale è stata condizionata nel corso del 1974, ventiduesimo esercizio, dalla mancanza di mezzi per l'agevolazione delle nuove rilevanti domande per il finanziamento sia delle medie e piccole imprese che delle esportazioni, pervenute nel corso dell'anno, e che sono state 3.140, per un importo agevolato di 829 miliardi. Queste nuove domande si sono sommate a quelle esistenti alla fine dell'esercizio precedente, per un importo di 241 miliardi sicché, se l'istituto ne avesse avuto i mezzi, il credito che si sarebbe potuto agevolare sarebbe stato in complesso di 1.070 miliardi: 359 miliardi relativi a finanziamenti alle medie e piccole imprese e 711 miliardi per le esportazioni ». Invece di mille miliardi, il Mediocredito nel 1974 ne ha potuto agevolare solo 46 !

Desidero infine raccomandare all'onorevole rappresentante del Governo il problema delle elargizioni, che non devono avere e continuare ad avere carattere clientelare, e, soprattutto, non devono raggiungere i grossi monopoli. Ora, esse raggiungono soprattutto le grandi imprese che, come in

un certo caso emblematico, polverizzando in modo quasi pulviscolare le proprie aziende, riescono a far apparire come piccole aziende quelle che invece costituiscono un grande complesso. Nel caso cui mi riferisco, tale complesso ha ottenuto finanziamenti per oltre 500 miliardi ed ha avuto, nei giorni scorsi, il parere di conformità per altri mille miliardi. Ciò si ottiene anche con il sistema delle piccole imprese che si moltiplicano.

Nonostante tutte le riserve sul carattere tardivo del provvedimento in esame, esso può risultare tuttavia corroborante in una situazione di disaffezione imprenditoriale. Mi appello pertanto al Governo in nome del residuo senso dello Stato, affinché questi 30 miliardi vengano utilizzati al più presto e nell'indirizzo giusto, cioè per le autentiche necessità della piccola e media industria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Brini. Ne ha facoltà.

BRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge per lo stanziamento di 30 miliardi a favore del credito agevolato alle piccole e medie industrie costituisce ancora una volta un provvedimento di salvataggio che ha origine nel lontano 1961, e che è stato tenuto in vita per 14 anni con successivi rifinanziamenti. Abbiamo avuto, in questi anni, momenti congiunturali favorevoli, ma non se ne è mai approfittato per apportare le necessarie modificazioni di indirizzo ad una politica per la piccola e media industria attraverso le riforme: le riforme sociali, quelle per l'efficienza dell'amministrazione pubblica, per i trasporti, la casa, la sanità, la scuola, che interessano tutti, e sono fonte di tensione e di scaricamento di costi aggiuntivi sulle imprese.

Tra le riforme deve essere considerata urgente quella del credito, per pervenire ad una parità dei tassi d'interesse tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese, per pervenire a criteri di selettività, ad un mutamento dei criteri da adottare per le garanzie, facendo in modo che i finanziamenti siano rapportati soprattutto ai programmi, con particolare riferimento alle questioni dell'occupazione e delle nuove produzioni ad alta qualificazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda le nuove esigenze dell'esportazione.

È stato affermato — e, in realtà, il dato è veritiero — che la bilancia dei pagamenti è migliorata in questo periodo; ma è ormai noto a tutti come il dato che porta a ridurre fortemente il valore dell'elemento prima citato è quello del calo della produzione industriale del 14 per cento. Siamo dinanzi ad una disoccupazione che supera il milione; la cassa d'integrazione registra ormai più di 36 milioni di ore, gli impianti vengono utilizzati a meno del 75 per cento. Il Mezzogiorno, le piccole e le medie industrie sono i più colpiti da questa situazione.

È consolidato, ormai, il giudizio sul carattere strutturale di questa crisi e sempre più ampia — ed è ciò che desidero sottolineare — è la richiesta non di politiche congiunturali e di mero sostegno, ma — senza che esse vengano rifiutate, anzi cercando il necessario raccordo — quel che si chiede con sempre maggior forza e ampiezza è un mutamento di fondo negli indirizzi di politica economica. Al recente convegno di studi che è stato tenuto in giugno a Roma, per iniziativa della CONFAPI, sono venute nuovamente precise richieste in questo senso. Il professor Lombardini, che è stato uno dei relatori, affermava — ad esempio — con forza la necessità della elaborazione di opportuni indirizzi di politica creditizia, in armonia alla politica industriale che — diceva — « vogliamo sperare possa presto porsi al centro della programmazione », e possa mettere le piccole imprese su un piano di parità con le grandi, per quanto riguarda il finanziamento di programmi di sviluppo. Aggiungeva che profonde innovazioni sono necessarie anche nel campo delle agevolazioni e degli incentivi.

In ambienti imprenditoriali non confindustriali, segnatamente nella CONFAPI, è stato in quella occasione, inoltre, autorevolmente affermato — proprio a sottolineare il carattere della richiesta che viene dal mondo imprenditoriale — che in tempi brevi è necessario un indirizzo programmatico che consenta di prevedere la tipologia dei prodotti, di canalizzare gli investimenti, di trasformare le aziende in direzione ben precisa, di chiudere (questo è quanto interessa alla nostra discussione), se necessario, quelle chiaramente inefficienti. Orbene, la risposta del Governo a tale ordine di problemi è il rifinanziamento di una serie di leggi superate (in un certo senso, fa eccezione soltanto la legge n. 623), senza

un coordinamento, che aggravano la giungla degli incentivi, mentre invano se ne attende la riforma.

Per la legge n. 170, siamo ormai al sesto rifinanziamento. Emanata nel 1961, con finalità del tutto congiunturali e con scopi di salvataggio, e non di sviluppo e di sostegno alla produzione industriale, si è prolungata nel tempo, e dal 1961 al 1973 sono stati erogati — come è stato ricordato dall'onorevole relatore — ben 103 miliardi, cui si dovrebbero aggiungere gli attuali 30 miliardi del disegno di legge n. 3784, al nostro esame.

L'onorevole relatore, alla cui coscienza certamente sono ben presenti i forti limiti di questo provvedimento, nell'intento di trovare elementi di giudizio favorevoli al mantenimento in vita della detta legge, che va invece, secondo noi comunisti, lasciata estinguere, ha affermato che la cifra è assai lontana da quella di 170 miliardi assorbita dalla cassa d'integrazione in sette anni. Verrebbe a mente, veramente, l'antico detto popolare che, « in un paese di ciechi, chi è orbo è fortunato »... Ma non si tratta di questo, evidentemente, come noi non discutiamo sul fatto che, come detto nella relazione che accompagna il provvedimento del Governo, le imprese interessate hanno potuto trarre sollievo dai finanziamenti ricevuti, né sul dato, riferito, che soltanto 75 aziende sono fallite sulle 767 assistite con la legge n. 1470. Orbene, tali dati potrebbero anche essere considerati positivamente, nel quadro, però, di una valutazione congiunturale e in ordine al carattere specifico di salvataggio che il provvedimento aveva all'origine. Ma quando il salvataggio dura per ben quattordici anni, allora il giudizio deve cambiare. Il nostro è critico, perché operare in tal modo equivale solamente ad addossare in maniera irresponsabile alla collettività, allo Stato, le perdite di gestione delle imprese che sono ormai fuori di mercato.

Occorre ricordare inoltre, io credo, che nella gestione della legge i criteri seguiti sono stati più di una volta severamente criticati, perché improntati al più smaccato clientelismo. Se ne trova una conferma, a me sembra, anche nella stessa relazione, laddove si ammette che — d'altra parte, è testualmente detto — il carattere di risanamento degli interventi nonché le loro finalità sociali non potevano escludere dal credito aziende già in partenza caratterizzate da rilevanti squilibri. Il che, secondo

noi, doveva invece essere escluso nella maniera più assoluta.

È una legge perciò, questa, che non può essere responsabilmente approvata, secondo noi comunisti; e perciò noi voteremo contro.

Ecco del resto che cosa ha affermato la Confindustria in una sua nota ufficiale del 10 maggio pubblicata sul *Sole-24 Ore*, quando vennero annunciati i provvedimenti di rifinanziamento di tutte queste leggi di sostegno: « Circa la legge 274 (ex 1470), la valutazione non può che essere nettamente negativa, dato che questa legge mira nella sostanza al salvataggio di aziende ormai "decotte" e fuori di mercato e assume, specialmente nel periodo elettorale, i caratteri di una legge di tipo clientelare. La Confindustria ritiene invece che i fondi che sono stati destinati al rifinanziamento della 274 avrebbero potuto essere, con molto maggior profitto, destinati a leggi con effettive finalità produttivistiche, come appunto la 623 ».

Una legge pessima, dunque, perché tiene in vita, spesso con scopi speculativi, aziende ormai fuori di mercato, è utilizzata con finalità clientelari (e questo è riconosciuto dal mondo imprenditoriale stesso) fuori di ogni controllo (perché il Governo — non va dimenticato — è inadempiente all'obbligo fattogli dall'articolo 1 della legge di rifinanziamento del maggio 1973 di presentare ogni sei mesi una relazione al Parlamento). È una legge che per altro ha uno stanziamento irrisorio, quale quello proposto di 30 miliardi, che vedrebbe destinare alla lunga fila di imprese già in attesa nell'anticamera del ministro dell'industria o degli onorevoli sottosegretari una media di 200 milioni di lire per azienda, poiché sono giacenti al Ministero dell'industria complessivamente 582 domande per 214 miliardi di lire. Si prevede di poter far fronte, in sostanza, soltanto — è rammentato nella relazione — a circa 150 domande delle 582 giacenti al ministero. E già si profilano per altro ulteriori rifinanziamenti — dando un carattere di continuità a questo tipo di « ente comunale di assistenza » per le industrie decotte — con le modificazioni che vengono apportate all'articolo 2, secondo cui i rientri verrebbero « riciclati » dall'IMI, sempre sulla linea della legge 1470, anziché tornare allo Stato.

Un'ultima notazione, anch'essa significativa, credo che vada fatta a proposito degli orientamenti immutati: e sono certo gli orientamenti peggiori, perché i tempi sono

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

invece mutati profondamente. Ne fanno fede, io penso, le richieste di politica economica del mondo imprenditoriale e il giudizio espresso il 15 giugno anche da una parte consistente di questi strati sociali a sostegno di una diversa prospettiva, di una diversa politica economica del nostro paese.

Al secondo comma dell'articolo 1, ad esempio, le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il saggio d'interesse che venivano fissati dall'apposito comitato presso il Ministero dell'industria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 1470, vengono invece adesso fissati dal ministro dell'industria. Al comitato resta in sostanza solo il potere di proposta. E tutto ciò senza che venga data alcuna giustificazione né nella relazione che accompagna il disegno di legge, né, a quanto mi pare di ricordare, nel corso della discussione. Si intuisce bene, quindi, che si tratta di acquisire da parte del ministro una discrezionalità e una possibilità di manovra clientelare ancora più ampie, che vanno invece decisamente contrastate; e senza voler notare poi che, se questo è il mutamento che nell'ambito della democrazia cristiana si propugna dopo il 15 giugno, allora certamente non ci sarà bene da sperare.

Viene da domandarsi, allora, qual è il senso vero delle affermazioni anche accorate del ministro dell'industria Donat-Cattin, che a 24 Ore ha dichiarato recentemente, a proposito di questi provvedimenti, « che molte volte presento leggi per le quali ho perplessità, come nel caso dei rifinanziamenti delle leggi 1101, 464, 274, cioè la ex 1470. Comunque il mio orientamento — affermava il ministro — è questo: non bisogna tenere in vita per forza aziende che non hanno mercato. Creiamo in questo caso aziende di pura assistenza, mentre abbiamo bisogno di aziende efficienti ». E ancora: « Operazioni di puro salvataggio finiscono con il dar luogo a distorsioni nel mercato. Preferisco interventi di capitale pubblico, purché le prospettive siano reali ».

Ora, noi ci domandiamo: come si può proporre all'approvazione del Parlamento un provvedimento di questa natura, che è accompagnato da valutazioni tanto critiche e tanto unanimi che vanno dal mondo imprenditoriale agli stessi proponenti?

Occorre abbandonare quindi queste perplessità che ha il ministro. La via l'abbiamo indicata, ancora una volta noi, con la risoluzione della direzione del partito

comunista italiano, che, cogliendo il senso del voto del 15 giugno — così come nel corso di tutti questi anni abbiamo fatto — è tornata a ribadire che è improrogabile una nuova politica economica e sociale che assicuri la ripresa produttiva, salvaguardi e sviluppi l'occupazione; che spinga ad un rilancio degli investimenti produttivi nella industria e nell'agricoltura, alla riconversione ed all'allargamento dell'apparato produttivo; che tuteli il risparmio e ne incoraggi l'impiego produttivo; che offra alle stesse forze imprenditoriali quei punti di riferimento e quelle garanzie che sono loro necessari per programmare le proprie scelte e per sviluppare la propria iniziativa.

Noi comunisti, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo impegnati a cambiare la situazione su questa linea. Il disegno di legge proposto dal Governo per il rifinanziamento di un provvedimento del 1961 non è il più adatto, così come gli altri, ad affrontare i problemi acuti di oggi e non può perciò che trovare la nostra ferma opposizione, consapevoli di esprimere così non solo le esigenze e i valori delle lotte dei lavoratori per una ripresa qualificata dell'espansione economica e dell'occupazione, ma anche di quella importante forza economica e sociale di piccoli e medi imprenditori che, in misura sempre più ampia, trovano convergenze nell'azione per la riforma e nuovi indirizzi con il movimento operaio, con il partito comunista italiano, impegnati, così come siamo, nello sviluppo delle forze produttive del paese e nel consolidamento delle alleanze più vaste per estendere e rafforzare le fondamenta della democrazia repubblicana.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

BIAGIONI, Relatore. Signor Presidente, non abbiamo nascosto a nessuno che questa era una legge di soccorso. Mi meraviglio quindi che, specialmente da parte dell'onorevole Servello, si sia cercata l'occasione per fare una lunga disquisizione su quello che dovrebbe o non dovrebbe fare il Governo nel campo delle piccole e medie aziende. Tengo a far presente che, pur essendo stata la n. 1470 una legge di soccorso, essa ha messo oltre 700 aziende in condizioni di vivere (alcune — onestamente, dob-

biamo riconoscerlo — di vivacchiare): moltissime però hanno ripreso sostanzialmente la loro attività e si trovano in condizioni di assoluto progresso. Cito per esempio i 32 finanziamenti dati con la legge n. 1470 ad altrettante aziende di Prato, che erano collegate con altre 78 da una catena di comuni interessi. Con questi 32 finanziamenti sono state salvate tali aziende, che oggi tranquillamente camminano ed operano. Le officine Lenzi di Lucca, la Colgate di Pisa e decine e decine di cooperative, con in testa la famosa cooperativa Genovali, hanno vissuto ed hanno potuto riprendere la loro attività attraverso i finanziamenti della legge n. 1470. E non si meravigli l'onorevole Servello se questi finanziamenti vanno esclusivamente alla piccola e media industria, in quanto l'80 per cento di essi non arriva ai 200 milioni. È chiaro, quindi, che, data l'ampiezza del finanziamento, ne consegue l'ampiezza dell'azienda.

Inoltre, diamo garanzia che l'IMI indica, dopo attento esame, quali sono le aziende da salvare e quelle da abbandonare. Quindi, in seguito ad un esame approfondito, si elabora l'orientamento che deve guidare il Comitato interministeriale che decide la erogazione dei finanziamenti. Il fondo, infatti, viene erogato da un Comitato interministeriale, nel quale sono rappresentati i sindacati e le regioni. Ed è ben noto che, quando un'azienda si trova in difficoltà, i sindacati reclamano l'applicazione delle misure di cui alla legge n. 1470 del 1961 e successive modificazioni.

In definitiva, il mio parere è che, anche in considerazione della modestia della somma stanziata, non vi sia altro tempo da perdere. Invito quindi il Governo, non appena il provvedimento sarà approvato definitivamente, a riunire nel più breve tempo possibile il Comitato interministeriale che deve erogare — e deve farlo con celerità — i fondi in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare l'onorevole relatore e gli oratori intervenuti nella discussione. Prendendo spunto da talune considerazioni svolte nel dibattito, vorrei ribadire anche in quest'aula che il Governo è consapevole dei li-

miti che sono propri al presente provvedimento. Debbo tuttavia aggiungere che tale provvedimento, in un contesto normativo più vasto, ha oggi una sua validità. Infatti, tramite l'erogazione di somme ben delimitate — appunto perché debbono affluire a medie e piccole unità imprenditoriali — si vuole salvare l'occupazione. Questo, è nell'attuale momento, il significato più rilevante del provvedimento.

Desidero altresì precisare che dell'esperienza relativa a taluni inconvenienti verificatisi nell'applicazione della normativa cui si riferiscono le misure in esame — normativa che, come è stato ricordato anche nel corso della discussione, risale al 1961 — si terrà conto nell'erogazione delle somme, in modo da evitare che si ripetano quelle distorsioni che in passato si sono effettivamente riscontrate.

Con questo voglio porre in evidenza che il Governo non sfugge ai rilievi critici che sono stati delineati sulla base di considerazioni di natura obiettiva.

Debbo però, con altrettanta franchezza, ribadire che, al fine di evitare che il problema occupazionale abbia ad aggravarsi ulteriormente, è necessario che anche il presente provvedimento di rifinanziamento abbia corso.

All'onorevole Brini vorrei far rilevare che il fatto che il disegno di legge in esame sia stato criticato dal presidente della Confindustria non mi sembra motivo sufficiente per esprimere un giudizio completamente negativo sul merito delle misure proposte. Vorrei anche assicurare all'onorevole Brini e ai colleghi della sua parte politica che la richiesta di rifinanziamento della legge n. 1470 è stata avanzata anche da parte delle organizzazioni sindacali, e ciò testimonia che il presente provvedimento, pur con i suoi limiti, ha una funzione sociale assai rilevante, soprattutto — ripeto — in questo momento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di una risoluzione.

GIRARDIN, Segretario, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Annunzio di interrogazioni.

GIRARDIN, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GARGANO: « Quote di aggiunta di famiglia per il marito disoccupato al personale femminile statale in attività di servizio o in quiescenza » (3882);

GARGANO: « Avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, collocati in congedo per limiti di età, beneficiari di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio, non iscritti nel ruolo d'onore » (3883);

GARGANO: Norme integrative alle vigenti disposizioni riguardanti il pagamento degli assegni mensili al personale statale in attività di servizio e in pensione » (3884);

LAFORGIA ed altri: « Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato » (3885);

IPERICO ed altri: « Soppressione dell'ENAL e norme per una nuova politica del tempo libero » (3886);

GARGANO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani di guerra o per servizio e riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o per servizio anche nei confronti dei figli maggiorenni » (3887);

BOFFARDI INES ed altri: « Modifica all'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale » (3888).

Saranno stampate e distribuite.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 8 luglio 1975, alle 17:

1. — Discussione del disegno di legge:

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni (3782);

— Relatore: Tarabini.

2. — Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (3703);

— Relatore: Vincenzi.

3. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316);

— Relatori: Zurlo e Ciaffi.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784);

— Relatore: Biagioni.

5. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698).

6. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (nuovo testo della Commissione) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMINI ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed al-

tri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZiate**

**RISOLUZIONE
IN COMMISSIONE**

« La V Commissione Bilancio,

preso atto con soddisfazione della decisione del Governo di sostituire il presidente dell'Ente per la gestione delle attività minerarie e metallurgiche — EGAM — a seguito dei rilievi mossi in Parlamento sull'operazione Villain e Fassio e dell'ordine del giorno votato dalla Camera il giorno 22 maggio 1975, considerato che in quell'ordine del giorno si impegnava il Governo "a riportare alla normalità l'Ente",

invita il Governo

a far preparare ed a trasmettere al Parlamento entro il termine di tre mesi una

relazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'EGAM:

sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente nel suo complesso;

su tutte le acquisizioni effettuate dal gruppo EGAM a partire dall'inizio del 1973 indicando dettagliatamente modalità e condizioni d'acquisto;

sulla situazione, sui tempi e costi dell'acquisizione della società Rivoira spa di Torino;

sulle eventuali irregolarità emerse nella gestione del gruppo e sulle responsabilità conseguenti;

sulla destinazione delle due testate giornalistiche di proprietà della Villain e Fassio che il Governo si è impegnato ad alienare;

sui provvedimenti già presi e su quelli da prendere per riportare l'Ente alla piena normalità.

(7-00025)

« LA MALFA GIORGIO ».

. . .

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VESPIGNANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza che la costruzione del nuovo stabilimento Cognetex di Imola (gruppo meccanotessile EGAM), sta rischiando seri rallentamenti essendo costretta ad avvalersi sempre più di finanziamenti reperiti attraverso il ricorso all'oneroso mercato finanziario ordinario con serio aggravio della gestione aziendale corrente;

per sapere altresì se non ritenga di dover urgentemente intervenire per consentire che la Cognetex sia resa solvibile di fronte alle decine di piccole aziende locali che, per tale situazione finanziaria vedono gravemente ritardati i tempi di pagamento delle loro forniture, con seri pericoli di dissesto finanziario;

per sapere infine come intenda maggiormente sostenere, con adeguati finanziamenti, la politica di espansione delle esportazioni di impianti completi del gruppo, rallentata dall'insufficienza del credito agevolato all'esportazione, che ha purtroppo già impedito l'acquisizione di importanti commesse da parte soprattutto di paesi in via di sviluppo. (4-13978)

SCOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero non ha ancora provveduto ad assegnare alle università le aliquote dei posti riservati previsti dal decreto legge n. 580, per gli anni 1974 e 1975, al personale assunto con la legge n. 1042. Tale inadempienza oltre a danneggiare migliaia di lavoratori, agisce in senso negativo sui bilanci delle università che come è ben noto al Ministro sono in pieno collasso; mentre tale personale se immediatamente inquadrato, come previsto dal decreto legge n. 580, graverebbe per intero sul bilancio dello Stato che già prevede la copertura della spesa relativa. (4-13979)

SCOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della mancata ripartizione dei posti recati in aumento dalla legge n. 766 (provvedimenti urgenti per l'università), ed in particolare per

quelli previsti dall'articolo 8. Tale immotivato ritardo, che non può essere giustificato, per la semplicità degli adempimenti con le più volte invocate deficienze di personale alla direzione generale, ha reso più grave la carenza di personale nelle varie sedi universitarie e vanificato di fatto l'urgenza del provvedimento legislativo oggetto dell'interrogazione.

Si chiede pertanto se il Ministro non convenga sulla necessità, quindi, di provvedimenti idonei ed immediati che affrontino, se è possibile, anche quello della necessaria ristrutturazione e potenziamento della competente divisione della direzione generale dell'istruzione universitaria. (4-13980)

DAL MASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di quasi paralisi in cui sono venuti a trovarsi gli uffici del Magistrato alle acque di Venezia.

Tale situazione si dice sia da attribuirsi all'esodo del personale avvenuto in parte per il passaggio alle dipendenze della regione veneta ed in parte per aver chiesto l'anticipata collocazione in quiescenza beneficiando della legge dei combattenti.

Sta di fatto che le pubbliche amministrazioni devono con proprio personale provvedere alla stesura dattiloscritta dei provvedimenti; mentre « pare » che una intera stanza, piena di pratiche, sia chiusa a chiave da oltre due anni con la conseguenza che le pratiche in essa contenute non vengono affidate ad alcun funzionario per la loro trattazione. (4-13981)

DAL MASO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare per ovviare alla grave situazione, oramai divenuta insostenibile, venutasi a creare presso l'ufficio provinciale del tesoro di Vicenza a causa della notevole riduzione di personale.

Giova rammentare che a fronte di un aumento costante di lavoro, da ultimo anche la determinazione del certificato (Modello 101), il personale che ammontava nel 1972 a 50 unità è sceso ora a n. 34.

Tale circostanza ha provocato un arretrato di lavoro rappresentato da oltre 40.000 pratiche che attendono la definizione, per cui la liquidazione delle pensioni avviene con un ritardo non inferiore ai due anni.

Non occorre spendere parole per descrivere il disagio dei pensionati; mentre in condizioni precarie lavora il personale essendo continuamente sottoposto a sollecitazioni e talora ad ingiuste accuse e riprovazioni. (4-13982)

PIROLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della mancata concessione, a tutt'oggi, dell'Ordine di Vittorio Veneto al capitano del genio, Ettore Turano, il quale ha inoltrato la relativa domanda in data 3 aprile 1975 (pratica 0578976). (4-13983)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che da qualche tempo a questa parte i vari ministeri e le varie amministrazioni pubbliche rispondono soltanto occasionalmente, ed in genere con molto ritardo, alle varie lettere di segnalazione che vengono inviate dai parlamentari, con ciò rendendo impossibile la loro necessaria azione di controllo e di collegamento con la pubblica opinione.

Questa indifferenza della pubblica amministrazione induce in molti casi i parlamentari a ricorrere — per cose che in precedenza erano risolte attraverso un semplice scambio di corrispondenza — alle interrogazioni parlamentari, con ciò concorrendo ad appesantire i lavori delle Assemblee legislative e degli stessi ministeri impegnati, in tali casi, a fornire risposte elaborate e rituali.

Ciò premesso, l'interrogante chiede che cosa si intenda fare urgentemente per ovviare a tale situazione, ad un tempo mortificante per la funzione parlamentare e controproducente per la stessa pubblica amministrazione. (4-13984)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA, MENDOLA GIUSEPPA E LAMANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la spesa erogata nel mese di giugno 1975 distintamente per i seguenti capitoli di bilancio: 7748, 7750, 7751, 7752, 7753, 7755, 7756, 7757, 7759, 7762 (interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno). (4-13985)

ZOLLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) se risponda al vero che il professor Francesco Forte, vicepresidente dell'Ente nazionale idrocarburi, in una intervista rilasciata al settimanale finanziario americano *Baron's* ha accusato l'Ente medesimo di esportazione illegale di capitali, di costituzione di sussidiarie segrete, di occultamento di profitti e di cattiva amministrazione;

2) se le accuse del professor Forte rispondono a verità, quali provvedimenti si intendano adottare in sede amministrativa e giudiziaria nei confronti dei responsabili;

3) qualora invece tali accuse fossero prive di fondamento, se si ritiene di chiedere al professor Forte le dimissioni dall'Ente e di procedere nei suoi confronti a termini di legge. (4-13986)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA, MENDOLA GIUSEPPA E LAMANNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, relativamente al mese di giugno 1975:

a) le decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, suddivise per regioni o gruppi di regioni interessate, riguardo a: progetti approvati, con relativi importi; concessione di contributi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; concessione di incentivi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; impegni di spesa con elenco e relativi importi; opere appaltate con relativi importi;

b) la spesa effettuata e l'attivo di cassa a fine mese della Cassa per il mezzogiorno. (4-13987)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei confronti dei due agenti di polizia che la sera della domenica 22 giugno 1975 in Trento, presso l'ex ospedale Santa Chiara, in borghese e fuori servizio, in compagnia di un noto fascista,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1975

assunsero atteggiamenti di provocazione nei confronti della folla che occupava il parco, fino ad estrarre e puntare contro la stessa le pistole minacciando di usarle;

per sapere altresì se l'episodio per caso non sia stato da taluno predisposto per fomentare volutamente un incidente, come vien fatto di sospettare alla luce dell'incredibile iniziativa del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trento che ha incriminato le 14 persone che avevano denunciato il criminoso comportamento dei poliziotti.

(3-03670)

« BALLARDINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali iniziative il Governo intenda prendere per far fronte al drammatico problema della droga che va diffondendosi fra i giovani con terribile rapidità: in particolare se non intenda predisporre, con la urgenza che la drammaticità della situazione impone, misure atte a modificare norme

inique, per certi versi mostruose, che ponendo sullo stesso piano chi fa sciaguratamente uso della droga ed il criminale che la diffonde e la spaccia, ha finito obiettivamente per creare una rete di omertà, e quindi di impunità attorno ai trafficanti, grandi e piccoli, che restano liberi e sempre più attivi nel nostro Paese.

« Dica il Presidente del Consiglio se non ritenga essere grave atto di irresponsabilità, avanti alla morte sempre più frequente di ragazzi uccisi dall'eroina, rimanere praticamente inattivi, senza stendere una mano di concreto aiuto alle migliaia di giovani ormai vittime della rete mafiosa dei trafficanti di droga, né modificare norme che determinano omertà, magari involontaria e che in pratica bloccano le indagini di polizia quasi sempre ai drogati e non si spingono mai nel campo dei trafficanti e degli spacciatori.

(3-03671)

« SALVATORE ».